FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580
SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N°5
del 18/07/2019

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2019-2020, la FIRMA ELETTRONICA necessario ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, è stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2019 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE *(ALLA VOCE ORGANIGRAMMA à GESTIONE ORGANIGRAMMA)* I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.** L'abilitazione alla firma elettronica **deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**

- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI).**

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

- È sempre possibile scaricare la guida alla dematerializzazione nell'area modulistica del nostro sito internet (alla voce menù **CR PUGLIA → DOCUMENTI → SOCIETÀ**), all'interno della quale è indicata tutta la procedura inaugurata nella stagione sportiva precedente (valida anche per la s.s. 2019-2020).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.

- In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dal Settore Tecnico:

- N. 282 (Abilitazione ad Allenatore Professionista di Seconda Categoria *s.s. 2018-2019*);
- N. 287 (Abilitazione ad Allenatore di Base *s.s. 2018-2019*);
- N. 8 (Tesseramento e obbligatorietà tecnici s.s. 2019-2020).

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ADEMPIMENTI PER IL REGISTRO CONI S.S. 2019-2020

Si fa seguito alla nota del 6 giugno 2019, prot. L.N.D. n. 0010332, con particolare riferimento alla descrizione delle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.L segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I.

Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro CONI" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno). Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "Firma elettronica" → "Documenti da firmare " alla voce "Registro C.O.N.I.".

I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
1. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società.

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019-2020, attraverso la rituale procedura telematica.

Si invitano tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare puntuale e tempestiva informativa alle rispettive Associate in ordine ai contenuti della presente comunicazione, si fa presente che il C.E.D. della L.N.D. è a disposizione per ogni necessario chiarimento.

2.2. COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

- In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dalla L.N.D.:

- N. 25 (Costo stampati tesseramento online Tecnici, Massaggiatori e Medici);
- N. 27 (Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio);
- N. 29 (Provvedimenti della Procura Federale);
- N. 33 (Non ammissione al Campionato di Serie C del FOGGIA CALCIO SRL);
- N. 35 (Resping. domande integr. Serie C di BISCEGLIE SRL e SS AUDACE CERIGNOLA SRL);
- N. 36 (Provvedimenti della Procura Federale);
- N. 38 (Modifiche regolamentari NOIF);
- N. 40 (Nomina Componenti Consiglio Direttivo Divisione Calcio Femminile);
- N. 41 (Date attività agonistica ufficiale s.s. 2019-2020);
- N. 43 (Modifiche a norme funzionamento Organi Tecnici AIA, Regolamento Sanitario e dell'AIA);
- N. 44 (Svincolo d'autorità calciatori Società FOGGIA CALCIO SRL);
- N. 46 (Decisioni Commissione Accordi Economici).

2.3. CIRCOLARI L.N.D.

- In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili le seguenti circolari pubblicate dalla L.N.D.:

- N. 10 (Progetto "LND ESPORT");

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** - **comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17** - **comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA

3.2.2. PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI DI COMPETENZA FIGC

Si informano le Società che, a partire dal 1 Luglio 2019, le richieste di tesseramento dei calciatori stranieri, comprese quelle per cui si intende applicare la Legge di Bilancio 2018, e di rientro da federazione estera, di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo portale al seguente indirizzo: https://portaleservizi.figc.it.

Al primo utilizzo dovranno essere richieste nuove credenziali che verranno rilasciate con una mail inviata all'indirizzo del Presidente della società, segnalato nell'area riservata del portale LND.

Nell'ottica di offrire un servizio alle società, la F.I.G.C. ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica supportotecnico@figc.it al quale richiedere informazioni sulle funzionalità della nuova piattaforma.

Prossimamente sarà pubblicata una guida operativa che illustrerà le modalità di utilizzo della stessa; l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle società dipendenti per qualsivoglia chiarimento in merito.

3.2.3. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo conpreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio,** comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

3.2.4. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - TESSERAMENTO MINORI STRANIERI.

In relazione all'applicazione delle Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 in materia di tesseramento di minori stranieri, si rappresenta che, a seguito di recenti indicazioni della F.I.F.A., si è rilevata l'opportunità di aggiornare le disposizioni emanate in materia.

Con la presente si rendono note le nuove disposizioni operative come di seguito indicate:

AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito "Legge") riferisce che *"i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".*

MODALITÀ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

A tal fine si comunica che a decorrere dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, la competenza per il tesseramento dei predetti calciatori minori sarà **dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.,** al quale Ufficio le società dovranno depositare la richiesta utilizzando la piattaforma federale dedicata.
L'Ufficio provvederà all'autorizzazione con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che le società, all'atto del tesseramento dovranno depositare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari m cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento (Modulo scaricabile dalla piattaforma federale dedicata);

- Documento identificativo del calciatore;
- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art. 19 della FIFA Regulations on the Status and Transfert of Players, si segnala che il tesseramento dei giovani atleti secondo quanto previsto dalla richiamata normativa potrà esser oggetto di valutazione da parte della FIFA.

3.2.5. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite "firma digitale" (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
   - Tassa Associativa L.N.D.
   - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
   - Assicurazione tesserati
   - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2019 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2019, in relazione alle voci "Acconto spese assicurative calciatori", e "Acconto spese organizzative attività regionale" è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, al 30% per tutti gli altri campionati.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza –** la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

È obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2019/2020 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019).

- *Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:*

1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo iscrizioni da portafoglio.

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- effettuare bonifico bancario pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

OPPURE

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2019/2020.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

SOLO STATUS L.N.D.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale **a mezzo TELEFAX (080/5699037) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 15 LUGLIO 2019**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO DELLE SOCIETA' DIPENDENTI QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETA" del sito www.lnd.it a partire dal 15/7/2019

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	**+ spese assicurative calciatori**	25/07/2019
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	**+ spese assicurative calciatori**	25/07/2019
1ª CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	**+ spese assicurative calciatori**	01/08/2019
2ª CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	**+ spese assicurative calciatori**	01/08/2019
3ª CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	**+ spese assicurative calciatori**	30/09/2019
3ª CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	**2.190,00**	30/09/2019
REG. LE JUNIORES UNDER 19		900,00		900,00	**1.800,00**	06/09/2019
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	900,00	90,00	1.800,00	**3.090,00**	06/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19		700,00		700,00	**1.400,00**	30/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19 NUOVE AFF. /cambi status da sgs	300,00	700,00	90,00	1.500,00	**2.590,00**	30/09/2019
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	**1.800,00**	31/10/2019

ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	**+ spese assicurative calciatori**	25/07/2019
REG. LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	**+ spese assicurative calciatori**	16/09/2019

REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	**2.590,00**	16/09/2019
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	**1.540,00**	16/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	**+ spese assicurative calciatori**	23/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	**1.890,00**	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	**+ spese assicurative calciatori**	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	**1.890,00**	23/09/2019
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	**+ spese assicurative calciatori**	09/09/2019
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	**1.740,00**	09/09/2019
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	**1.540,00**	09/09/2019
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	**Quota assoc**	**Diritti iscrizione**	**Assicurazi one dirigenti**	**Acconto spese organizz**	**Totale Dovuto**	**TERMINE ORDINATORIO**
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	**1.890,00**	30/09/2019
campionato provinciale PROMOZIONE FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	**1.540,00**	30/09/2019
campionato JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	**600,00**	30/09/2019

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2019

TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2019

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 24 Giugno 2019, ha deliberato che al Campionato Regionale "Juniores Under 19" siano iscritte d'ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.
Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.
Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 24 Giugno 2019 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI CALCIO A 11

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- **CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Società Professionistiche	€	380,00
Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00

- **CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

Società Professionistiche	€	330,00
Società Dilettanti	€	260,00
Società di Puro Settore	€	210,00

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 Agosto 2019**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;

- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 18/07/2019.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N.10

OGGETTO: Progetto "LND ESPORT"

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato l'avvio del Progetto denominato "LND ESPORT", attraverso il quale si propone a tutte le Società che vorranno aderirvi lo svolgimento di attività nell'ambito degli Esport competitivi, che negli ultimi anni stanno riscuotendo particolare attenzione in ambito europeo e mondiale.

Gli Esport, o giochi elettronici, rappresentano un'attività che, svolgendosi sia in squadra che singolarmente, sono connotati da forte impatto competitivo e al tempo stesso favoriscono interesse e aggregazione sociale.

Attraverso il Progetto "LND ESPORT", la Lega Nazionale Dilettanti intende dare la possibilità ai tanti ragazzi e ragazze che quotidianamente si cimentano nel proprio gioco elettronico preferito, di elevarsi ad un livello di abilità più alto e strutturato, riconosciuto ufficialmente, coinvolgendo le proprie Associate.

In tal senso, la L.N.D. organizza, per la prima volta nella sua storia, il primo RoadShow LND Esport 2019/2020, nel quale verranno chiamati a partecipare 8 Team (la composizione del Team è di 2 Player) di 8 Società Sportive di ciascun Comitato Regionale, che si incontreranno in un Torneo organizzato in 19 tappe per qualificare un Team rappresentante ciascun Comitato Regionale.

Le fasi conclusive verranno svolte in occasione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 della stagione sportiva 2019/2020, in programma nella Provincia Autonoma di Bolzano dal 24 aprile al 1° maggio 2020, con un "Torneo Nazionale Esport" al quale parteciperanno tutte le Rappresentative Esport dei Comitati Regionali qualificatesi all'esito del suddetto RoadShow.

Per qualsiasi informazione si può visitare la sezione **esport.lnd.it** sul sito web ufficiale della L.N.D. (www.lnd.it), oppure richiedere informazioni attraverso la mail ufficiale esport@lnd.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 25
Stagione Sportiva 2019/2020

Si informa che il costo dello stampato per la richiesta di tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società della L.N.D., per la stagione sportiva 2019/2020, è confermato il Euro 2,50.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N.27
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 9/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2018/2019, approvate dall'IFAB in occasione della 133ª Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Si pubblicano in allegato le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2018/2019, approvate dall'IFAB in occasione della 133ª Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO
In vigore dalla stagione 2019/2020

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco rispetto all'edizione 2018/19, approvate dall'IFAB in occasione della sua 133ª Assemblea Generale Annuale, tenutasi ad Aberdeen (Scozia) il 2 marzo 2019. Per ciascuna modifica, vengono riportati la vecchia formulazione (se del caso) e il testo nuovo / modificato / aggiunto, seguiti da una spiegazione per la modifica.

MODIFICHE EDITORIALI

Per essere coerenti con la ri-scrittura della Regola 12 in relazione al "fallo di mano", la dicitura "tocca intenzionalmente con le mani" è stata sostituita da "commette un fallo di mano", nei paragrafi "Infrazioni e sanzioni" delle Regole 8, 13, 14, 15, 16 e 17.

REGOLA 3 - I CALCIATORI

3. Procedura della sostituzione

Vecchio testo	Nuovo testo
Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura: • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso • il calciatore che viene sostituito non è obbligato ad uscire dal terreno di gioco all'altezza della linea mediana e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti • se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue	Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura: • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito: - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti • se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue

Spiegazione

Per porre fine alle perdite di tempo da parte di un calciatore che quando viene sostituito esce lentamente all'altezza della linea mediana (cosa che non è richiesta dalla Regola), il calciatore ora dovrà lasciare il terreno di gioco nel punto più vicino a cui si trova (come se fosse infortunato) a meno che l'arbitro non indichi diversamente, ad esempio se il calciatore può lasciare rapidamente il

terreno all'altezza della linea mediana, o qualora ci sia un problema di sicurezza o nel caso in cui il calciatore esca in barella. Il calciatore dovrà recarsi immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi per evitare problemi con calciatori di riserva, spettatori o ufficiali di gara. Un calciatore che viola lo spirito di questa Regola dovrà essere sanzionato per comportamento antisportivo (ritardare la ripresa del gioco).

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Colori

Vecchio testo	Nuovo testo
Il colore delle sottomaglie deve essere lo stesso del colore principale delle maniche della maglia; scaldamuscoli / calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori.	Le sottomaglie devono essere - monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia - a motivi / più colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche della maglia

Spiegazione

I produttori di materiale sportivo realizzano ore sottomaglie con motivi sulle maniche che riprendono quelli della manica della maglia ufficiale; l'utilizzo di tali sottomaglie deve essere consentito in quanto agevolano gli ufficiali di gara nell'assumere le decisioni.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

2. Decisioni dell'arbitro

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro non può cambiare una decisione, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora sia stata eseguita una ripresa di gioco o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia terminata.	L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia sospesa definitivamente. Tuttavia, se alla fine del periodo di gioco, l'arbitro lascia il terreno di gioco per andare nell'area di revisione o per istruire i calciatori a ritornare sul terreno di gioco, ciò non impedisce che una decisione possa essere cambiata per un episodio accaduto prima della fine del periodo. Fatto salvo quanto descritto nella Regola 12 punto 3 e nel protocollo VAR, un provvedimento disciplinare può essere assunto dopo che il gioco è ripreso soltanto se un altro ufficiale di gara ha rilevato l'infrazione e ha tentato di comunicarla all'arbitro prima che il gioco fosse ripreso; in tali casi, però, non si esegue la ripresa di gioco relativa al provvedimento.

Spiegazione

- È stata modificata la dicitura "terminata" con la più precisa "sospesa definitivamente".
- Se, alla fine di un periodo di gioco, l'arbitro va nell'area di revisione o lascia il terreno di gioco per dire ai calciatori di ritornare sul terreno stesso, sarà possibile effettuare una revisione e cambiare una decisione, se l'infrazione è stata commessa prima della fine del periodo di gioco.
- Talvolta un ufficiale di gara indica / comunica un'infrazione passibile di ammonizione / espulsione (ad esempio l'assistente che alza la bandierina per una condotta violenta commessa lontana dal pallone) ma l'arbitro si avvede della segnalazione / sente la comunicazione solo dopo che il gioco è stato ripreso. L'arbitro può assumere ancora l'appropriato provvedimento disciplinare, ma la ripresa di gioco associata all'infrazione non deve essere eseguita.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

3. Poteri e doveri – Provvedimenti disciplinari

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro: (…) adotta provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e può allontanarli dal recinto di gioco; un membro dello staff medico che commette un'infrazione passibile di allontanamento può rimanere, se la squadra non ha altro personale medico disponibile, e intervenire se un calciatore necessita di cure.	L'arbitro: (…) adotta provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e li richiama o mostra loro un cartellino giallo per ammonirli o un cartellino rosso per espellerli dal recinto di gioco; se il colpevole non può essere individuato, il primo allenatore della squadra presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento. Un membro dello staff medico che commette un'infrazione passibile di espulsione può rimanere, se la squadra non ha altro personale medico disponibile, e intervenire se un calciatore necessita di cure.

Spiegazione

L'esperimento relativo all'uso dei cartellini per le scorrettezze commesse dai dirigenti (si rammenta che nella dicitura "dirigenti" sono comprese le persone ammesse "in panchina" diverse dai calciatori – N.d.T.) delle squadre ha avuto pieno successo e ha rivelato molti benefici a tutti i livelli, anche per i giovani arbitri che hanno a che fare con allenatori adulti "problematici". Se l'autore dell'infrazione non può essere identificato, il maggiore responsabile "in panchina" (di solito, l'allenatore) riceverà il cartellino giallo / rosso (come persona responsabile per gli altri dirigenti della squadra).

REGOLA 5 - L'ARBITRO

3. Poteri e doveri – Calciatori infortunati

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco (…) Eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quando: • è infortunato un portiere • un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • si verifica un infortunio grave • un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento / le cure vengono completate rapidamente	Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco (…) Eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quando: • è infortunato un portiere • un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • si verifica un infortunio grave • un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento / le cure vengono completate rapidamente • è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è l'incaricato del tiro

Spiegazione

È ingiusto che, qualora necessiti di ricorrere alle cure per un infortunio, il "rigorista" debba uscire dal terreno di gioco e non possa poi eseguire il tiro.

REGOLA 7 - LA DURATA DELLA GARA

3. Recupero delle perdite di tempo

Vecchio testo	Nuovo testo
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni (predisposte) per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione • controlli e revisioni VAR • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)	Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per: • le sostituzioni • l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati • le manovre tendenti a perdere tempo • i provvedimenti disciplinari • le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) • controlli e revisioni VAR • qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)

Spiegazione

Nell'interesse della salute dei calciatori, le regole della competizione possono consentire, in determinate condizioni meteorologiche (per esempio alte umidità e temperature), i cosiddetti cooling break (di una durata dai novanta secondi ai tre minuti) per consentire alla temperatura corporea di abbassarsi; tali interruzioni sono diverse dalle pause per dissetarsi (di massimo un minuto) che servono per la reidratazione.

REGOLA 8 – L'INIZIO E LA RIPRESA DI GIOCO

1. Calcio d'inizio – Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
• La scelta della porta da attaccare nel primo periodo di gioco viene stabilita con sorteggio per mezzo di una moneta e la squadra che vince il sorteggio sceglie • L'altra squadra eseguirà il calcio d'inizio della gara • La squadra che ha vinto il sorteggio eseguirà il calcio d'inizio del secondo periodo di gioco	• La squadra che vince il sorteggio per mezzo di una moneta decide la porta da attaccare nel primo periodo di gioco o se eseguire il calcio d'inizio • In base alla scelta precedente, l'altra squadra eseguirà il calcio d'inizio della gara o deciderà quale porta attaccare nel primo periodo di gioco • La squadra che decide quale porta attaccare nel primo periodo di gioco eseguirà il calcio d'inizio del secondo periodo di gioco

Spiegazione

Le recenti modifiche delle Regole hanno reso il calcio d'inizio più dinamico (ad esempio una rete può essere segnata direttamente dal calcio d'inizio) così che i capitani che vincono il sorteggio spesso chiedono di poter eseguire il calcio d'inizio.

REGOLA 8 – L'INIZIO E LA RIPRESA DI GIOCO

2. Rimessa dell'arbitro – Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto in cui si trovava al momento in cui il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno di un'area di porta, nel qual caso l'arbitro eseguirà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.	L'arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto: - il pallone era nell'area di rigore oppure - l'ultimo tocco del pallone è avvenuto nell'area di rigore In tutti gli altri casi, l'arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un corpo estraneo o, secondo quanto previsto nella Regola 9 punto 1, da un ufficiale di gara. Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono rimanere ad almeno 4 m dal pallone fino a quando esso non è in gioco
Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno. ~~Un numero qualsiasi di calciatori (compresi i portieri) possono contendersi il pallone su una rimessa dell'arbitro. Quest'ultimo non può decidere chi può prendervi parte né determinarne l'esito.~~	Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.

Spiegazione

L'attuale procedura di rimessa dell'arbitro spesso porta a una ripresa "artefatta" che viene "sfruttata" scorrettamente (ad esempio calciando il pallone fuori dal terreno provocando una rimessa laterale il più lontano possibile nella "metà campo" avversaria) o a dei diverbi accesi. Restituendo il pallone alla squadra che per ultima lo ha giocato, si ripristina ciò che è stato "tolto" quando il gioco è stato interrotto, ciò tranne per le interruzioni all'interno dell'area di rigore dove è più semplice rendere il pallone al portiere. Per evitare che la squadra se ne avvantaggi scorrettamente, tutti i calciatori di entrambe le squadre, eccetto il calciatore che riceve il pallone, devono stare ad almeno 4 m.

REGOLA 9 – PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

1. Pallone non in gioco

Vecchio testo	Nuovo testo
Il pallone non è in gioco quando: • ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria • il gioco è stato interrotto dall'arbitro	Il pallone non è in gioco quando: • ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria • il gioco è stato interrotto dall'arbitro • tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e - una squadra inizia un attacco promettente o - il pallone entra direttamente in porta o - cambia la squadra in possesso del pallone In tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell'arbitro

Spiegazione

Può apparire molto ingiusto che una squadra tragga vantaggio o segni una rete perché il pallone ha colpito un ufficiale di gara, in particolare l'arbitro.

REGOLA 9 – PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

2. Pallone in gioco

Vecchio testo	Nuovo testo
Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, compreso quando rimbalza su un ufficiale di gara, un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo, senza uscire dal terreno di gioco.	Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi quando tocca un ufficiale di gara e quando rimbalza su un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo e rimane sul terreno di gioco.

Spiegazione

Salvo quanto descritto nella Regola 9 punto 1 il pallone è in gioco quando tocca un ufficiale di gara.

REGOLA 10 – L'ESITO DI UNA GARA

1. Segnatura di una rete

Vecchio testo	Nuovo testo
Una rete è segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata commessa dalla squadra che ha segnato la rete.	Una rete è segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata commessa dalla squadra che ha segnato la rete. Se il portiere lancia con le mani il pallone direttamente nella porta avversaria, verrà assegnato un calcio di rinvio.

Spiegazione

Modifica per essere coerenti con la riscrittura della Regola 12.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

Vecchio testo	Nuovo testo
~~Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone.~~ ~~I seguenti criteri devono essere presi in considerazione:~~ ~~• il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano)~~ ~~• la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato)~~ ~~• la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione~~	È un'infrazione se un calciatore: • tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone • ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi: - segna nella porta avversaria - crea un'opportunità di segnare una rete • segna nella porta avversaria direttamente con le mani / braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere È di solito un'infrazione se un calciatore: • tocca il pallone con le mani / braccia quando: - queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo - queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia) Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino. Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un'infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore: - se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso - se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino - se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in una posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo - quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo

Spiegazione

È necessaria una maggiore chiarezza per i falli di mano, specie in quelle occasioni in cui il contatto mano / pallone "non intenzionale" è un'infrazione. La riscrittura segue una serie di principi:

- il calcio non accetta che una rete venga segnata con la mano / il braccio (anche se è un tocco accidentale);
- ci si aspetta che un calciatore venga sanzionato per fallo di mano se ottiene il possesso / controllo del pallone con mano / braccio e ne trae un vantaggio importante, ad esempio segna o crea un'opportunità di segnare una rete;

- è naturale per un calciatore mettere il braccio tra il corpo e il terreno per sostenersi quando sta cadendo;
- avere mani / braccia sopra l'altezza delle spalle raramente è una posizione "naturale" e un calciatore si "assume un rischio" avendo mani / braccia in quella posizione, anche quando sta scivolando;
- se il pallone rimbalza su mani / braccia provenendo dal corpo del calciatore stesso, o da un altro calciatore (dell'una o dell'altra squadra) che è vicino, spesso risulta impossibile evitare il contatto con il pallone.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

Vecchio testo	Nuovo testo
Fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra il pallone e la mano. All'interno della propria area di rigore, il portiere non può essere colpevole di un'infrazione relativa al contatto tra il pallone e le mani sanzionabile con un calcio di punizione diretto né di qualsiasi relativo provvedimento disciplinare, ma può essere colpevole di diverse altre infrazioni sanzionabili con un calcio di punizione indiretto.	Fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra pallone e mani / braccia. Se il portiere tocca il pallone con le mani / braccia all'interno della propria area di rigore, quando ciò non è consentito, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento disciplinare.

I portieri non possono toccare con le mani il pallone nella propria area di rigore quando questo gli proviene da un passaggio deliberato con i piedi o da una rimessa laterale effettuati da un compagno, o se lo riprendono dopo averlo tenuto tra le mani. Se ciò avviene, deve essere assegnato un calcio di punizione indiretto ma questo e ogni altro contatto mani / pallone "irregolare" non comporta alcun provvedimento disciplinare anche se interrompe un attacco promettente o nega una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

2. Calcio di punizione indiretto

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: • controlla il pallone con le mani per più di sei secondi prima di spossessarsene • tocca il pallone con le mani dopo - essersene spossessato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore - che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra - averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale	Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: • controlla il pallone con mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene • tocca il pallone con mani / braccia dopo essersene spossessato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore • tocca il pallone con mani / braccia, tranne che abbia chiaramente calciato o tentato di calciare il pallone per rinviarlo, dopo: - che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra - averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale

Spiegazione

- Includere "braccia" è coerente con le altre parti della Regola relative al contatto mano / pallone.
- Quando il portiere calcia chiaramente o cerca di calciare il pallone, ciò mostra che non c'è alcuna intenzione di toccare il pallone con le mani. Pertanto, se il tentativo di rinviare è senza esito, il portiere può poi toccare con le mani il pallone senza commettere un'infrazione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari

Vecchio testo	Nuovo testo
Se, prima di entrare sul terreno di gioco all'inizio della gara, un calciatore commette un'infrazione da espulsione, l'arbitro ha l'autorità di inibire al calciatore di prendere parte alla gara (vedi Regola 3.6); l'arbitro riporterà ogni altra scorrettezza (nel rapporto di gara). Un calciatore che si trova sul terreno di gioco o al di fuori dello stesso e commette un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione ~~contro un avversario, un compagno, un ufficiale di gara o qualunque altra persona o le Regole del Gioco~~, deve essere sanzionato in base all'infrazione commessa. Il cartellino giallo è utilizzato per comunicare un'ammonizione e il cartellino rosso è utilizzato per comunicare un'espulsione. Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato soltanto ad un calciatore titolare, di riserva o sostituito.	Se, prima di entrare sul terreno di gioco all'inizio della gara, un calciatore o un dirigente commette un'infrazione da espulsione, l'arbitro ha l'autorità di inibire al calciatore o al dirigente di prendere parte alla gara (vedi Regola 3.6); l'arbitro riporterà ogni altra scorrettezza (nel rapporto di gara). Un calciatore o un dirigente che si trova sul terreno di gioco o al di fuori dello stesso e commette un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione deve essere sanzionato in base all'infrazione commessa. Il cartellino giallo è utilizzato per comunicare un'ammonizione e il cartellino rosso è utilizzato per comunicare un'espulsione. Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato soltanto a un calciatore titolare, di riserva o sostituito o a un dirigente.

Spiegazione

I cartellini rosso e giallo adesso possono essere mostrati ai dirigenti delle squadre (vedi Regola 5).

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Ritardare la ripresa del gioco per mostrare un cartellino

Vecchio testo	Nuovo testo
Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato	Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato, a meno che la squadra avversaria esegua rapidamente un calcio di punizione, abbia una chiara opportunità di segnare una rete e l'arbitro non abbia iniziato la procedura di notifica del provvedimento disciplinare. Il provvedimento verrà notificato alla successiva interruzione; se l'infrazione concerneva l'atto di negare un'evidente opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria, il calciatore sarà ammonito.

Spiegazione

Talvolta, un attacco viene interrotto da un'infrazione da ammonizione o espulsione e la squadra attaccante esegue rapidamente il calcio di punizione, cosa che ripristina l'attacco "perso"; è chiaramente "ingiusto" se questo "nuovo" attacco viene interrotto per notificare l'ammonizione o l'espulsione. Tuttavia, se l'arbitro ha distolto l'attenzione della squadra colpevole cominciando la procedura di notifica, il calcio di punizione eseguito rapidamente non sarà considerato valido. Se l'infrazione riguarda il negare un'evidente opportunità di segnare una rete (DOGSO), il calciatore sarà ammonito e non espulso perché l'attacco è stato ri-avviato (come quando viene applicato il vantaggio in casi di DOGSO).

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di ammonizione – Festeggiamenti di una rete

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calciatore deve essere ammonito se: • si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione (…)	Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata, se: • si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione (…)

Spiegazione

Le ammonizioni per i festeggiamenti irregolari di una rete si applicano anche se la rete non viene convalidata in quanto l'impatto (sicurezza, immagine del gioco ecc.) è lo stesso di quando la rete viene convalidata.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti

Vecchio testo	Nuovo testo
	Laddove un'infrazione venga commessa e il colpevole non possa essere individuato, il primo allenatore presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento. Richiamo Le seguenti infrazioni devono di solito comportare un richiamo (infrazioni ripetute o plateali devono essere sanzionate con un'ammonizione o un'espulsione): - entrare sul terreno di gioco in modo rispettoso / non aggressivo né provocatorio - non cooperare con un ufficiale di gara, ad esempio ignorare una richiesta/istruzione dall'assistente o dal quarto ufficiale - lieve dissenso (con parole o gesti) nei confronti di una decisione - uscire occasionalmente dall'area tecnica senza commettere un'altra infrazione Ammonizione Le infrazioni passibili di ammonizione includono (ma non sono limitate a): - non rispettare chiaramente/ripetutamente i confini della propria area tecnica - ritardare la ripresa di gioco della propria squadra - entrare intenzionalmente nell'area tecnica avversaria (in modo non aggressivo né provocatorio) - dissentire con parole o gesti compreso: • lanciare / calciare bottigliette o altri oggetti • gesticolare mostrando chiara mancanza di rispetto per gli ufficiali di gara (ad esempio applausi sarcastici) - entrare nell'area di revisione - gesticolare eccessivamente / ripetutamente per richiedere un cartellino rosso o giallo - mostrare insistentemente il gesto per una revisione VAR (schermo TV) - gesticolare o agire in modo provocatorio - tenere un continuo comportamento inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo) - mostrare mancanza di rispetto per il gioco

	Le infrazioni passibili di espulsione includono (ma non sono limitate a) - ritardare la ripresa di gioco della squadra avversaria, ad esempio trattenendo il pallone, calciandolo lontano, ostacolando il movimento di un calciatore - uscire intenzionalmente dall'area tecnica per • mostrare dissenso o protestare nei confronti di un ufficiale di gara • comportarsi in modo provocatorio - entrare nell'area tecnica avversaria in un modo aggressivo o provocatorio - lanciare / calciare intenzionalmente un oggetto nel terreno di gioco - entrare sul terreno di gioco per • affrontare un ufficiale di gara (compreso alla fine del primo o del secondo periodo di gioco) • interferire con il gioco, con un calciatore avversario o con un ufficiale di gara - entrare nella sala operativa video - tenere un comportamento aggressivo (compreso sputare o mordere) nei confronti di un calciatore avversario titolare, di riserva, dirigente, ufficiale di gara, spettatore o qualsiasi altra persona (ad esempio raccattapalle, delegato alla sicurezza, commissario di campo ...) - ricevere una seconda ammonizione nella stessa gara - usare un linguaggio o fare dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi - comportarsi in un modo non appropriato come conseguenza dell'uso di strumenti di comunicazione/elettronici o utilizzare strumenti di comunicazione/elettronici non autorizzati - condotta violenta

Spiegazione
Il corretto uso del cartellino giallo / rosso per le scorrettezze commesse dai dirigenti delle squadre sarà agevolato dall'includere nelle Regole le principali infrazioni da richiamo / ammonizione / espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

4. Ripresa del gioco dopo falli e scorrettezze

Vecchio testo	Nuovo testo
• Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione all'interno del terreno di gioco contro: - un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore - un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore - un'altra persona – rimessa dell'arbitro	• Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione con contatto fisico all'interno del terreno di gioco contro: - un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore - un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore - un'altra persona – rimessa dell'arbitro Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto
Se un calciatore titolare che si trova all'interno o all'esterno del terreno di gioco lancia un oggetto (incluso il pallone) contro un calciatore avversario titolare, di riserva, sostituito o espulso, o un dirigente, o un ufficiale di gara o contro il pallone, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto (…)	Se un calciatore titolare che è all'interno o all'esterno del terreno di gioco lancia o calcia un oggetto (diverso dal pallone di gara) contro un calciatore avversario titolare, o lancia o calcia un oggetto (compreso un pallone) contro un calciatore avversario di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, o un ufficiale di gara o contro il pallone di gara, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto (…)
Se quando il pallone è in gioco: (...) - un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione.	Se quando il pallone è in gioco: (...) - un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco da un calciatore titolare contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione.

Spiegazione

- Conferma delle differenti riprese di gioco per le infrazioni che comportano contatto fisico e conferma che le infrazioni verbali, anche se rivolte a un ufficiale di gara, sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto.
- Calciare un oggetto contro qualcuno o contro il pallone di gara viene sanzionato allo stesso modo di lanciare un oggetto.
- Si chiarisce che l'infrazione deve essere commessa da un calciatore titolare contro un compagno di squadra, titolare o di riserva, o uno dei propri dirigenti per assegnare un calcio di punizione indiretto.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione – l'indicazione del calcio di punizione indiretto

Vecchio testo	Nuovo testo
L'arbitro indica un calcio di punizione indiretto sollevando un suo braccio al di sopra della testa e mantenendolo in questa posizione durante l'esecuzione e fino a che il pallone non tocchi un altro calciatore o cessi di essere in gioco.	L'arbitro indica un calcio di punizione indiretto sollevando un suo braccio al di sopra della testa e mantenendolo in questa posizione durante l'esecuzione e fino a che il pallone non tocchi un altro calciatore, cessi di essere in gioco o è chiaro che non possa essere segnata direttamente una rete.

Spiegazione

Molti calci di punizione sono troppo lontani dalla porta avversaria perché possa essere segnata direttamente una rete (ad esempio calci di punizione indiretti per fuorigioco); in questi casi, è necessario che l'arbitro mantenga il segnale soltanto fino a che il calcio di punizione non è stato eseguito poiché non è agevole correre con il braccio alzato.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione – Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
Tutti i calci di punizione vengono eseguiti dal punto in cui viene commessa l'infrazione, tranne: (…) • i calci di punizione per infrazioni concernenti un calciatore che entra, rientra o esce dal terreno di gioco senza autorizzazione, che saranno eseguiti dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. Tuttavia, se un calciatore ~~esce dal terreno di gioco nella dinamica dell'azione e~~ commette un'infrazione ~~contro un altro calciatore~~, il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l'infrazione; (…) Il pallone: • deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore • è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente~~, ad eccezione di un calcio di punizione assegnato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso sarà in gioco quando viene calciato direttamente al di fuori di detta area~~ Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere: • ad almeno 9,15 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali • fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria	Tutti i calci di punizione vengono eseguiti dal punto in cui viene commessa l'infrazione, tranne: (…) • i calci di punizione per infrazioni concernenti un calciatore che entra, rientra o esce dal terreno di gioco senza autorizzazione, che saranno eseguiti dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. Tuttavia, se un calciatore commette un'infrazione fuori del terreno di gioco, il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l'infrazione; (…) Il pallone: • deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore • è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere: • ad almeno 9,15 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali • fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria

	Laddove tre o più calciatori della squadra difendente formino una "barriera", tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un metro dalla "barriera" fino a che il pallone non sia in gioco

Spiegazione

- Testo modificato per essere coerente con altre parti delle Regole.
- L'esperimento che prevedeva che, su un calcio di punizione eseguito dalla propria area di rigore, il pallone è in gioco una volta che è stato calciato (e non occorre quindi che esca dall'area di rigore), ha prodotto una ripresa di gioco più veloce e costruttiva. Gli avversari devono rimanere fuori dall'area di rigore e ad almeno 9,15 metri finché il pallone non è in gioco. Lo stesso cambiamento è stato apportato al calcio di rinvio (vedi Regola 16).
- Gli avversari che stanno molto vicino, o dentro, la barriera difensiva in occasione di un calcio di punizione spesso causano problemi di gestione e perdita di tempo. Non vi è alcuna legittima giustificazione tattica per lo stare in "barriera" e la loro presenza è contraria allo "spirito del gioco" e spesso danneggia l'immagine del gioco.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

3. Infrazioni e sanzioni

Vecchio testo	Nuovo testo
Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, (…)	Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, (…) Se quando un calcio di punizione viene eseguito un calciatore della squadra attaccante si trova a meno di un metro dalla "barriera" formata da tre o più calciatori della squadra difendente, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto.
Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra dall'interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all'interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito o che entra nell'area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca o contende il pallone prima che sia stato toccato da un altro calciatore, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto.	Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra all'interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all'interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito tocca o contende il pallone prima che sia in gioco, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto.

Spiegazione

- Conferma della ripresa di gioco se un attaccante si porta entro un metro dalla "barriera".
- Conferma della ripresa di gioco qualora un calciatore contenda il pallone in occasione di un calcio di punizione eseguito da una squadra dall'interno della propria area di rigore.

REGOLA 14 – IL CALCIO DI RIGORE

1. Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore. Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato. Il portiere della squadra difendente deve rimanere sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone è stato calciato.	Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e i pali della porta, la traversa e la rete della porta non devono essere mossi. Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato. Il portiere della squadra difendente deve rimanere sulla linea di porta, all'interno dei pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il pallone è stato calciato. (...) Quando il pallone viene calciato, il portiere della squadra difendente deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di porta o che sia in linea con essa.

Spiegazione

- L'arbitro non deve autorizzare l'esecuzione del calcio di rigore se il portiere sta toccando i pali, la traversa o la rete, o se questi siano in movimento per esempio perché il portiere li ha calciati / scossi.
- Ai portieri non è consentito stare davanti o dietro la linea di porta. Permettere al portiere di avere solo un piede che tocca la linea di porta (o, se salta, che un piede sia in linea con essa) quando il calcio di rigore viene eseguito è un approccio più pratico poiché è più facile da identificare rispetto al fatto di avere entrambi i piedi sulla linea. Poichè il calciatore che esegue il tiro può "esitare" nella rincorsa, è ragionevole consentire che il portiere possa fare un passo nell'anticipare l'esecuzione del calcio di rigore.

REGOLA 14 – IL CALCIO DI RIGORE

2. Infrazioni e sanzioni

Vecchio testo	Nuovo testo
Una volta che l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito.	***Una volta che l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito; se non viene eseguito l'arbitro può assumere provvedimenti disciplinari prima di emettere il nuovo fischio per l'esecuzione del calcio di rigore.***

Spiegazione

Se un'infrazione viene commessa dopo che l'arbitro ha emesso il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, ma il tiro non è stato eseguito, non può essere assegnato un calcio di punizione giacché il pallone non è stato messo in gioco; il relativo provvedimento disciplinare può invece essere assunto.

REGOLA 15 – LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

1. Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
Tutti gli avversari devono stare ad almeno due metri dal punto in cui la rimessa dalla linea laterale viene eseguita.	Tutti gli avversari devono stare ad almeno due metri dal punto della linea laterale da cui la rimessa deve essere eseguita.

Spiegazione

Chiarisce la distanza da mantenere nelle situazioni in cui un calciatore esegue una rimessa laterale ad una certa distanza dalla linea laterale.

REGOLA 16 – IL CALCIO DI RINVIO

1. Procedura

Vecchio testo	Nuovo testo
• il pallone deve essere fermo e viene calciato da un punto qualsiasi dell'area di porta da un calciatore della squadra difendente • il pallone è in gioco quando esce dall'area di rigore • i calciatori avversari devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco	• il pallone deve essere fermo e viene calciato da un punto qualsiasi dell'area di porta da un calciatore della squadra difendente • il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente • i calciatori avversari devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco

Spiegazione

L'esperimento che prevedeva che su un calcio di rinvio il pallone è in gioco una volta che è stato calciato (e non deve quindi uscire dall'area di rigore per essere in gioco), ha prodotto una ripresa di gioco più veloce e dinamica / costruttiva. Ha ridotto il tempo "perso / sprecato" inclusa la tattica volta a perdere tempo messa in atto dal difensore che gioca deliberatamente il pallone prima che sia uscito dall'area sapendo che ciò porta a far ripetere il calcio di rinvio.
Gli avversari devono rimanere fuori dell'area di rigore finché il pallone non è in gioco.

REGOLA 16 – IL CALCIO DI RINVIO

2. Infrazioni e sanzioni

Vecchio testo	Nuovo testo
~~Se il pallone non esce dall'area di rigore o viene toccato da un calciatore prima di esserne uscito il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.~~ (…) Se un avversario, che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito o che entra nell'area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca il pallone o lo contende prima che venga toccato da un altro calciatore, il calcio di rinvio verrà ripetuto.	(…) Se quando un calcio di rinvio viene eseguito uno o più avversari sono all'interno dell'area di rigore perché non hanno avuto tempo di uscire, l'arbitro lascerà proseguire il gioco. Se un avversario, che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito, tocca il pallone o lo contende prima che sia in gioco, il calcio di rinvio verrà ripetuto.

Spiegazione

- Per essere in linea con la modifica della Regola 16 di cui al punto precedente.
- Conferma la decisione che l'arbitro deve assumere quando un avversario si trova all'interno dell'area di rigore nel momento in cui viene eseguito un calcio di rinvio.

Decisioni / Episodi revisionabili che cambiano la gara

Vecchio testo	Nuovo testo
Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" sono:	Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio non visto" sono:
a. Rete segnata / non segnata	**a. Rete segnata / non segnata**
~~Un'infrazione commessa dalla squadra che ha segnato la rete nella fase d'attacco che si è conclusa con la segnatura della rete, includendo~~ • infrazione da parte della squadra attaccante nella costruzione dell'azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, ecc.) ~~• fuorigioco: posizione e infrazione~~ • pallone non in gioco prima della segnatura • decisione sul gol / non gol	• infrazione da parte della squadra attaccante nel costruire l'azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.) • pallone non in gioco prima della segnatura • decisione sul gol / non gol • infrazione del portiere e/o del calciatore che esegue un calcio di rigore o ingresso in area prima dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte di un attaccante o difensore che viene poi direttamente coinvolto nel gioco se il pallone rimbalza da palo, traversa o portiere
b. Calcio di rigore / non calcio di rigore	**b. Calcio di rigore / non calcio di rigore**
• calcio di rigore erroneamente assegnato • infrazione da calcio di rigore non sanzionata • posizione dell'infrazione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore) • infrazione della squadra attaccante nel costruire l'azione che si conclude con l'episodio del calcio di rigore • pallone non in gioco prima dell'episodio ~~• infrazione del portiere e/o del calciatore che esegue un calcio di rigore~~ ~~• ingresso in area prima dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte di un attaccante o difensore che viene poi direttamente coinvolto nel gioco se il pallone rimbalza da palo, traversa o portiere~~	• infrazione della squadra attaccante nel costruire l'azione che si conclude con l'episodio del calcio di rigore (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.) • pallone non in gioco prima dell'episodio • posizione dell'infrazione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore) • calcio di rigore erroneamente assegnato • infrazione da calcio di rigore non sanzionata

Spiegazione

Testo semplificato e punti spostati dato che le infrazioni durante l'esecuzione di un calcio di rigore sono episodi di rete segnata / non segnata.

PROCEDURE
Decisione iniziale

Vecchio testo	Nuovo testo
Se un assistente ritarda una segnalazione per un'infrazione, dovrà alzare la bandierina se poi dovesse conseguirne una rete / un calcio di rigore / un calcio d'angolo o un calcio di punizione o una rimessa laterale in attacco giacché questa decisione sarà la base per qualsiasi "controllo" / "revisione"	Se un assistente ritarda una segnalazione per un'infrazione, dovrà alzare la bandierina se poi la squadra attaccante segna una rete, le viene assegnato un calcio di rigore, un calcio di punizione, un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale o se conserva il possesso del pallone dopo che l'attacco iniziale è terminato; in tutte le altre situazioni l'assistente dovrà decidere se alzare la bandierina o no, in base alle esigenze della gara

Spiegazione
Chiarificazione su quando l'assistente deve ritardare la segnalazione per una decisione "al limite".

PROCEDURE
Revisione

Vecchio testo	Nuovo testo
Per le decisioni soggettive, ad esempio intensità di un contrasto falloso, interferenza in un fuorigioco, considerazioni su un fallo di mano ~~(posizione braccio, intenzionalità, ecc.)~~ una "revisione sul campo" è spesso appropriata L'arbitro può richiedere differenti inquadrature delle telecamere / velocità di replay ma, in generale, il replay rallentato deve essere utilizzato per fatti come, ad esempio, la posizione di un'infrazione o di un calciatore, il punto di contatto (fallo di mano / fallo), la posizione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore), pallone non in gioco (compreso gol / non gol); la velocità normale deve essere utilizzata per l'"intensità" di un'infrazione o decidere se un contatto mano/pallone è "intenzionale"	Per le decisioni soggettive, ad esempio intensità di un contrasto falloso, interferenza in un fuorigioco, considerazioni su un fallo di mano, una "revisione sul campo" è spesso appropriata. L'arbitro può richiedere differenti inquadrature delle telecamere / velocità di replay ma, in generale, il replay rallentato deve essere utilizzato per fatti come, ad esempio, la posizione di un'infrazione o di un calciatore, il punto di contatto (fallo di mano / fallo), la posizione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore), pallone non in gioco (compreso gol / non gol); la velocità normale deve essere utilizzata per l'"intensità" di un'infrazione o decidere se c'è stato fallo di mano.

Spiegazione
Modifica per essere coerenti con la riscrittura della Regola 12.

CALCIATORI DI RISERVA E DIRIGENTI

Vecchio testo	Nuovo testo
(…) • Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che mostra insistentemente il gesto dello "schermo TV" o entra nell'area di revisione sarà ammonito • ~~Un dirigente che mostra insistentemente il segnale TV o che entra nell'area di revisione sarà richiamato pubblicamente (o ammonito se nella competizione in questione vengono utilizzati i cartellini per i dirigenti)~~ • Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nella sala operativa video verrà espulso; ~~parimenti un dirigente sarà allontanato dall'area tecnica~~	(…) • Un calciatore titolare, di riserva, sostituito o un dirigente che mostra insistentemente il gesto dello "schermo TV" o entra nell'area di revisione sarà ammonito • Un calciatore titolare, di riserva, sostituito o un dirigente che entra nella sala operativa video verrà espulso

Spiegazione
Si fa riferimento ai cartellini gialli / rossi per i dirigenti delle squadre a seguito della modifica alla Regola 5 e alla Regola 12.

COMUNICATO UFFICIALE N.29
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 17/AA al N. 20/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1308 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Floriano NOTO e della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl) avente ad oggetto la seguente condotta:

  FLORIANO NOTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista rilasciata al termine della gara *Catanzaro – Feralpisalò* disputata in data 22/05/2019 e valevole per i play off di Lega Pro, trasmessa nel corso del programma "C siamo" in onda sul canale televisivo Rai Sport, nonché a mezzo di interventi riportati sempre in data 22/05/2019 sulle testate giornalistiche online "www.calabria7.it" e "www.tuttoc.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell'arbitro del citato incontro, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti con riferimento all'esito finale dei play off di Lega Pro;

  CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Floriano NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 10 (dieci) giorni di inibizione e € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Floriano NOTO e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1329 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI e della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

  ANDREA DRAPPO, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

  SIMONE MIGLIAVACCA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

  Lorenzo OTTOLINA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

  Matteo INVERNIZZI, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone

MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 5, comma 2, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Corrado CUSARO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA e Matteo INVERNIZZI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Andrea DRAPPO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Simone MIGLIAVACCA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Lorenzo OTTOLINA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Matteo INVERNIZZI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Carlo BURDO avente ad oggetto la seguente condotta:

  CARLO BURDO, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al Sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore della già richiamata società A.S.D. Ostuni 1945;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo BURDO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carlo BURDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA, Federica D'AURIA, Vincenzo FERRENTINO e della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA avente ad oggetto la seguente condotta:

  ANNA ROSA CITARELLA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione delle seguenti gare: *Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina* del 26.11.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina – Comprensorio Casalnuovese* del 3.12.2017, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

  GIUSEPPE CITARELLA, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Dorland Leigh Rachel e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle seguenti gare: *Napoli Soccer Women – ASD Sporting Girls Nocerina* del 29.10.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina – Femminile Pontecagnano* del 19.11.2017; *Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina* del 26.11.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina – Comprensorio Casalnuovese* del 3.12.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina – Villaricca Calcio* del 17.12.2017 e *ASD Sporting Girls Nocerina – Afro Napoli United* del 21.01.2018, valevoli per il campionato Regionale Femminile;

  FEDERICA D'AURIA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: *ASD Sporting Girls Nocerina - Villaricca* del 17.12.2017, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

VINCENZO FERRENTINO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: *ASD Sporting Girls Nocerina – Afro Napoli United* del 21.1.2018, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, Federica D'AURIA e Vincenzo FERRENTINO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per la Sig.ra Anna Rosa CITARELLA, quattro mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CITARELLA, due giornate di squalifica per la Sig.ra Federica D'AURIA, due mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRENTINO, e di quattro punti di penalizzazione e € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.33
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 13/A e N. 14/A della F.I.G.C., inerenti la non ammissione al Campionato Serie C 2019/2020 delle Società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. e FOGGIA CALCIO S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 101 /A del 17 aprile 2019 e 131/A del 24 maggio 2019;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2019/2020, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

- omesso ripianamento della carenza patrimoniale di € 193.718,00, risultante dall'Indicatore di Patrimonializzazione al 31 marzo 2019;
- omesso superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019;
- omesso deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, attestante l'avvenuto superamento *dell'impossibilità di esprimere un giudizio* contenuta nella relazione della società di revisione riferita al medesimo periodo amministrativo;
- omesso deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00, come certificato dalla medesima Lega;
- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di luglio 2018 alla mensilità di aprile 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di luglio 2018 alla mensilità di maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento del debito Iva relativo all'anno di imposta 2018;

- omesso pagamento del debito Iva relativo all'anno di imposta 2017;
- omesso pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
- omesso pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
- omesso pagamento del debito Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
- omesso pagamento del debito Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;

- vista la comunicazione in data 4 luglio 2019, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato, per quanto di competenza, alla società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. i suddetti inadempimenti nonché ha informato la medesima società di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.101/A del 17 aprile 2019;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. della Licenza Nazionale 2019/2020 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 101 /A del 17 aprile 2019 e 131/A del 24 maggio 2019;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società FOGGIA CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2019/2020, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

- omesso ripianamento della carenza patrimoniale di € 2.102.798,00, risultante dall'Indicatore di Patrimonializzazione al 31 marzo 2019;
- omesso superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019;
- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2019;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti i compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo e aprile 2019;
- omessa evidenza relativa al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- vista la comunicazione in data 4 luglio 2019, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato, per quanto di competenza, alla società FOGGIA CALCIO S.R.L. i suddetti inadempimenti nonché ha informato la medesima società di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società FOGGIA CALCIO S.R.L. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 101 /A del 17 aprile 2019;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società FOGGIA CALCIO S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti

necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società FOGGIA CALCIO S.R.L. della Licenza Nazionale 2019/2020 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.35
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N.16/A e N.18/A della F.I.G.C., inerenti il respingimento delle domande di integrazione dell'organico al Campionato Serie C 2019/2020 delle Società A.S. BISCEGLIE S.R.L. e S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

-preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2019/2020 delle società Albissola 2010 S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e Siracusa Calcio S.r.l.;

-preso atto della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020, disposta in data odierna per le società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L e VIRTUS VECOMPVERONA S.R.L.,;

- esaminata la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 presentata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F., dalla società A.S. BISCEGLIE S.R.L.;

- visti i Comunicati ufficiali nn. 122/A del 21 maggio 2019, 146/A del 20 giugno 2019 e 101/A del 17 aprile 2019;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 20 giugno 2019, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- preso atto che la Co.Vi.So.C., come risulta dalla relazione dell'11 luglio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha accertato il rispetto, da parte della società A.S. BISCEGLIE S.R.L., dei criteri legali ed economico –finanziari per l'ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 20 giugno 2019, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato, sulla base della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, che la società A.S. BISCEGLIE S.R.L non ha soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo all'impianto di illuminazione, indicato come criterio "A" di cui al punto 8) dell'allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019;

- considerato che la società A.S. BISCEGLIE S.R.L. non ha soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti per i motivi specificati nella relazione dell'11 luglio 2019 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi–Organizzativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- visti l'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F. e l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della società A.S. BISCEGLIE S.R.L..

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l'allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- esaminata la domanda di integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2019/2020, presentata dalle Società S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;

- visti i Comunicati ufficiali nn. 125/A del 21 maggio 2019, 149/A del 20 giugno 2019 e 101/A del 17 aprile 2019;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 149/A del 20 giugno 2019, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- preso atto che la Co.Vi.So.C., come risulta dalla relazione dell'11 luglio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha accertato il rispetto, da parte della società S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L, dei criteri legali ed economico–finanziari per l'ottenimento della Licenza Nazionale del Campionato Serie C;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 149/A del 20 giugno 2019, ai fini della integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2019/2020;

- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato, sulla base della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, che la società S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L non ha soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all'impianto di illuminazione, indicati come criteri "A", di cui al punto 2) ed al punto 8) dell'allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019;

- considerato che la società S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L. non ha soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti per i motivi specificati nella relazione dell'11 luglio 2019 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi–Organizzativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere, per le motivazioni di cui in premessa, la domanda di integrazione dell'organico al Campionato Serie C 2019/2020 della società S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L..

d i s p o n e

che gli uffici della Federazione e della Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società ogni documento allegato alla domanda di integrazione dell'organico al Campionato Serie C 2019/2020.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l'allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.36
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 21/AA al N. 24/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI, Fabio TALPA e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO avente ad oggetto la seguente condotta:

  FEDERICO GARGIULO, all'epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 S.G.S, nonché dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

  FEDERICO ROSSINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S. nonchè dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non aver tesserato in favore della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, categoria Juniores Regionale, dopo le dimissioni del tecnico Davide Abbate, in occasione della s.s. 2017-2018, nonché dopo l'esonero del tecnico Luciano Rossini, in occasione della s.s. 2018-2019, altro allenatore iscritto al Settore Tecnico, consentendo e non impedendo ai collaboratori della gestione sportiva, sigg. Talpa Fabio e Gargiulo Federico, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 durante le gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

  FABIO TALPA, all'epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S, nonché dell'art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

  A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e Fabio TALPA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Federico GARGIULO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Federico ROSSINI, due mesi di inibizione per il Sig. Fabio TALPA e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1309 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Mario COPPOLA e della società POTENZA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

  MARIO COPPOLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio s.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sul social network "facebook" e riportato in data 23/05/2019 sulle testate giornalistiche online "www.tuttocalciocatania.com" e "www.calcioweb.eu", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell'arbitro della gara *Catania - Potenza* disputata in data 22/05/2019 e valevole per i play off di Lega Pro, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti con riferimento all'esito finale del citato incontro;

  POTENZA CALCIO S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Coppola Mario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario COPPOLA e dalla società POTENZA CALCIO S.R.L.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda e 1 giornata di squalifica per il Sig. Mario COPPOLA e di € 1000,00 di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 983 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FALCHI, Eugenio MICCIO e Leonardo TEMPESTA e della società A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

  FRANCESCO FALCHI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D. per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A S.FELICIANO, partecipante al campionato di Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, al sig. TEMPESTA Leonardo soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

  EUGENIO MICCIO, presidente della società A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO, partecipante al campionato di Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, al sig. TEMPESTA Leonardo soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

  LEONARDO TEMPESTA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A S.FELICIANO, partecipante al campionato Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

  A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO, in violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente MICCIO Eugenio ed ai tesserati FALCHI Francesco (tecnico) e TEMPESTA Leonardo (calciatore ed allenatore di fatto);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco FALCHI, Eugenio MICCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO, e dal Sig. Leonardo TEMPESTA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Francesco FALCHI, 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Eugenio MICCIO, 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Leonardo TEMPESTA e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1342 pfi 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Enrica PANNOZZO e della società A.S.D. VIS OLIMPIA avente ad oggetto la seguente condotta:

  ENRICA PANNOZZO, Presidente della società A.S.D. VIS OLIMPIA, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: DI MANNO Alessandro, RUOTOLO Antonio, RUBINO Kevin DI PERNA Luigi, CAPORICCIO Luca PROTA, Andrea PERNARELLA Mattia, SANTUCCI Gabriele, ARDUINI Mereo, e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: *A.S.D. VIS OLIMPIA – A.S.D. CHIARASTELLA* del 13.01.2019 valevole per la categoria "Pulcini misti anno 2008/09";

  A.S.D. VIS OLIMPIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Enrica PANNOZZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIS OLIMPIA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per la Sig.ra Enrica PANNOZZO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VIS OLIMPIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.38
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 20/A al N. 22/A della F.I.G.C., inerenti modifiche regolamentari delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, comma 3 *bis*, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 40, comma 3 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori

.....Omissis.....

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

.....Omissis.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 58, comma 3, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 58, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 58
Attività giovanile e minore delle Leghe

.....Omissis.....

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie A organizza il Campionato "Primavera 1", riservato a 16 squadre, individuate tra le società di Serie A ed eventualmente di Serie B della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione, la Coppa Italia "Primavera", riservata alle società partecipanti al Campionato di Serie A e Serie B, e la Supercoppa "Primavera". La Lega Nazionale Professionisti Serie B organizza il Campionato "Primavera 2", riservato alle rimanenti società di Serie A e di Serie B della stagione sportiva di riferimento, che non partecipano al Campionato "Primavera 1", secondo i criteri di ammissione definiti dal regolamento della competizione. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di **cinque** "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

.....Omissis.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 63
Direzione delle gare ufficiali

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti"‘ e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.	1. Invariato
1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.	1bis. Invariato
2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.	2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché	3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle

nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.	medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico.	4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara	5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara

Art. 66
Persone ammesse nel recinto di giuoco

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.	1. Invariato

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficaci a di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.	1 bis. Invariato
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal	2. Invariato

medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.	
2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; f) i calciatori di riserva; g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.	2 bis. Invariato
2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.	
3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.	3. Invariato

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.	4. Invariato
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.	5. Invariato
6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.	6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.
7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.	7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

Art. 67
Assenza dell'arbitro designato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.	1. Invariato
1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro. In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.	1. bis Invariato
2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.	2. Invariato
3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.	3. Invariato

4. ABROGATO	4. Invariato
5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui al presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.	5. Invariato
6. Spetta comunque all'arbitro originariamente designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.	6. Invariato
7. In caso di assenza di uno o di entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio. Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno e entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.	7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio. Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.
8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per qualsiasi causa, continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.	8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.
9. La sostituzione di un assistente ufficiale dell'arbitro con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.	9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.

COMUNICATO UFFICIALE N.40
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 26/A della F.I.G.C., inerente la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno procedere all'elezione dei quattro componenti di propria competenza nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile;
- visti gli artt. 4 e 6 del Regolamento della Divisione Calcio Femminile;
- udite le proposte del Presidente Federale

d i c h i a r a

eletti Componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile i signori:

Moris GASPARRI

Ludovica MANTOVANI

Katia SERRA

Renzo ULIVIERI

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.41
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 27/A della F.I.G.C., inerente le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/A

ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Consiglio Federale, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A TIM		inizio	25 agosto	2019
		termine	24 maggio	2020
		soste	8 settembre	2019
			13 ottobre	2019
			17 novembre	2019
			29 dicembre	2019
			29 marzo	2020
	turni infrasettimanali		25 settembre	2019
			30 ottobre	2019
			22 aprile	2020
TIM CUP		finale	13 maggio	2020
SUPERCOPPA TIM			22 dicembre	2019

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

SERIE B		inizio	24 agosto	2019
		termine	14 maggio	2020

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

CAMPIONATO SERIE C	inizio	25 agosto	2019
	termine	26 aprile	2020
	soste	29 dicembre	2019
		5 gennaio	2020
	turni festività natalizie	22 dicembre	2019
COPPA ITALIA LEGA PRO	inizio	4 agosto	2019

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	inizio	14 settembre	2019
	termine	16 maggio	2020
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE	inizio	15 settembre	2019
	termine	17 maggio	2020
COPPA ITALIA	finale	27 maggio	2020

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D	inizio	1° settembre	2019
	termine	3 maggio	2020
COPPA ITALIA	inizio	18 agosto	2019
	termine	1° aprile	2020
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES	inizio	14 settembre	2019
	termine	18 aprile	2020

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C FEMMINILE	inizio	13 ottobre	2019
	termine	26 aprile	2020
COPPA ITALIA	inizio	8 settembre	2019
	termine	2 maggio	2020
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A	inizio	21 settembre	2019
	termine	20 giugno	2020
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2	inizio	28 settembre	2019
	termine	25 aprile	2020
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B	inizio	28 settembre	2019
	termine	25 aprile	2020
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE A	inizio	15 settembre	2019
	termine	21 giugno	2020
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE A2	inizio	15 settembre	2019
	termine	3 maggio	2020

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.43
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 29/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento A.I.A..

.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/A

Il Consiglio Federale

- viste le proposte di modifica alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;

- visto l'art . 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A., al Regolamento Sanitario e al Regolamento A.I.A., come da testi allegati sub A), sub B) e sub C).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All A)

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUVO TESTO
Art. 1 - Organi tecnici A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A. composti da un Responsabile e più componenti, sono: a. Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (C.A.N. A) b. Commissione Arbitri per il campionato di Serie B (C.A.N. B) c. Commissione Arbitri per i campionati di Divisione Unica (C.A.N. PRO) d. Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D) e. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e calcio femminile (C.A.I.) f. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5) g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS). B. ORGANI TECNICI PERIFERICI Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti: a. Comitato Regionale Arbitri–C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).	**Art. 1 - Organi tecnici** A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono: a. Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (C.A.N. A); b. Commissione Arbitri per il campionato di Serie B (C.A.N. B); c. Commissione Arbitri per il campionato di Serie C C.A.N. C); d. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D); e. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e per il campionato interregionale di calcio femminile (C.A.I.); f. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS). B. ORGANI TECNICI PERIFERICI Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti: a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).
Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici 1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo**,** amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri, fissate dal Comitato Nazionale. 2. Gli organici degli associati, esaminate le	**Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici** 1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo**,** amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

proposte degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, sono stabiliti dal Comitato Nazionale per ogni stagione sportiva.	
3. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.	2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VAR PRO), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.
4. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.	3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.
5. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti; b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria; e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.	4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti; b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare. La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata. 6. Gli A.E., A.A. e O.A. possono essere avvicendati dal ruolo, indipendentemente dalle stagioni di appartenenza.	Giudiziaria; e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale. Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare. La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.
Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati 1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione, devono essere inseriti: a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento aggiornato personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari che comunque riguardino l'arbitro stesso; b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA; c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio**,** indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile) soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare; 2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a	**Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati** 1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti: a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari; b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA; c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio**,** indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare); d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata. 2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato

loro disposizione a inserire: a. un foglio notizie di cui al punto 1.c; b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.; c. copia delle eventuali lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche; d. l'ultima scheda tecnica. 3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. debbono risultare: a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato; b. i rifiuti giustificati o ingiustificati; c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato. 4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare: a. il cognome, la Sezione degli A.E., e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno; b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; c. i rifiuti giustificati o ingiustificati; d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni; e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di eventuale visionatura congiunta. Il fascicolo, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo potrà essere predisposto in modalità informatica e trasmesso tramite la piattaforma informatica AIA.	a loro disposizione a inserire: a. un foglio notizie di cui al punto 1.c; b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.; c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche; d. l'ultima scheda tecnica. 3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare: a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato; b. i rifiuti giustificati o ingiustificati; c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato. 4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare: a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno; b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; c. i rifiuti giustificati o ingiustificati; d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni; e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta. 5. Sulla scheda tecnica dell'A.E. VAR PRO deve risultare: a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; b. i rifiuti giustificati o ingiustificati; c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione. 6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.
Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico Il fascicolo personale tecnico degli A.E, A.A. e O.A., passati a disposizione di altro O.T., deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, a quello di nuova appartenenza. Per il passaggio alla C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 e tra O.T.N. sarà trasmessa la documentazione di cui all'art. 3.2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per	**Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico** Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.E. VAR PRO, A.A. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno

almeno cinque stagioni sportive	cinque stagioni sportive.
Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali 1. E' fatto divieto, agli Organi Tecnici, l'impiego di A.E. ed A.A. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale. 2. Gli A.E. ed A.A. devono consegnare al proprio O.T. il certificato d'idoneità alla "attività agonistica", rilasciato a norma di legge, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto. **3.** Qualora l'O.T. di appartenenza sia diverso dall'O.T.S., l'associato, ai fini di un suo eventuale impiego tecnico presso l'O.T.S., deve previamente consegnare al proprio Presidente di Sezione copia del prescritto certificato medico autocertificata conforme all'originale rimesso all'Organo Tecnico di appartenenza **4.** Gli A.E., ed A.A. debbono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.. **5.** Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilirà ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare. **6.** Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non	**Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali** 1. E' fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale. 2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento. 3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale. 4. Gli A.E. VAR PRO devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di

superano i test sono considerati non idonei atleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente sesto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.	Funzionamento. 5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.. 6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.
7. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono, di norma, essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione, e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.	7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei atleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 7. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.
Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali 1. Gli A.E, e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva. Qualora gli A.E, e A.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.. 2. Gli O.T. Nazionali provvedono, altresì, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, nonché, ove previsti dalla FIGC, degli arbitri con le funzioni di addizionale d'area, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale.	**Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali** 1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di addizionale d'area, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant*

	referee (AVAR). Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara o di addizionale d'area provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione. Il Responsabile della CAN A, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Gli A.E., e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono essere controllati da O.A. e, in ogni caso, almeno sette volte, ad eccezione degli A.E. BS, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.	3. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'.O.T..
4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., in ragione dell'età, devono essere controllati, nel corso di ogni stagione sportiva: a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile; b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..	4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva: a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile; b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..
5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati: a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare; b. almeno una volta, se abbiano compiuto il 25° anno di età; c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età; d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre e, di massima, non più di sei volte, di cui almeno una e non più di tre da parte	5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati: a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare; b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età; c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età; d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R.

dell'O.T.S. o di uno dei componenti di cui all'art. 43.3.	o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.
6. Il voto da assegnare all'A.E., ed A.A. deve risultare da una completa stesura, da parte dell'O.A. e dell'O.T., delle relazioni in vigore nella stagione sportiva presso gli OO.TT. di competenza, approvate dal Comitato Nazionale.	6. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento. Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.
7. Al termine di ogni visionatura gli O.A., operanti in seno agli OO.TT. periferici, dovranno rilasciare riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara.	7. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara. In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.
8. Il voto assegnato dall'O.A. potrà essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non potrà essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A. Gli OO.TT. che operano nei campionati professionistici e la C.A.N. 5, limitatamene alle gare di Serie A, hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali. In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato	8. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.. Gli OO.TT. nazionali hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al

ad A.E., e A.A. sarà quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione. In caso di scostamento dal voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico dovrà inviare la lettera di cui al successivo art. 9 all'Osservatore interessato.	capoverso precedente. In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione. In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'Osservatore interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica. In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.
9. Gli OO.TT., per la determinazione della media globale definitiva per ogni A.E., ed A.A., procederanno come segue: - media dei voti definitivi assegnati dagli O.A. - media dei voti assegnati dall'O.T.; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.	9. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta: - media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.; - media dei voti assegnati dall'O.T.; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri ed assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 15. 10. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a

	disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..
10. I voti assegnati dagli O.A. e dall'O.T. ad arbitri ed assistenti della CAN B impiegati in gare del Campionato di Serie A non concorrono a determinare né la media dei voti assegnati, rispettivamente, dagli O.A. e dall'O.T., né la media globale definitiva, ma saranno valorizzati nell'ambito dei criteri previsti dal successivo comma 10 per la relazione di fine stagione. Analoga procedura deve essere seguita per i voti assegnati ad arbitri ed assistenti valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, ferma la valorizzazione delle votazioni conseguite nell'ambito dei criteri previsti dal successivo comma 10.	11. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva. Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara e di addizionale d'area non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato. Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri ed assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.
11. A livello di OO.TT. periferici è ammessa la visionatura congiunta esclusivamente tra il responsabile ed i componenti dell'O.T. e l'O.A.. 12. La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo per un elenco che ogni O.T. dovrà predisporre nella compilazione della relazione di fine stagione, indicando eventuali altri criteri con apposita relazione per le definitive valutazioni del Comitato Nazionale.	
13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR. Qualora gli O.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.	12. Gli O.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..
14. Gli OO.TT. devono valutare la relazione dell'O.A. attribuendole un voto, secondo un criterio numerico stabilito dal Comitato Nazionale,	

sentito il Settore Tecnico Arbitrale. 15. La valutazione degli O.A., da parte dell'O.T., per una graduatoria finale, dovrà essere eseguita come segue: - media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni; - media dei voti delle eventuali visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse. La media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma di quelle sopra indicate diviso due.	13. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.. La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. 14. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita: - media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni; - media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 15. 15. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.. 16. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata in occasione dei raduni

	tecnici dei vari Organi Tecnici, mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e: a. per gli arbitri ed assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N. A, della C.A.N. B, della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.; b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni; c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara; d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2. 17. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

16. La C.A.N. PRO, C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 dovranno far pervenire agli associati e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E, degli A.A. ed O.A rispettivamente come segue: - entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre; - entro il 31 gennaio di ogni anno con la situazione aggiornata almeno al 15 gennaio; - entro il 30 aprile con la situazione aggiornata almeno al 15 aprile.	18. La C.A.N. A, la C.A.N. B, la C.A.N. C, la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 devono far pervenire agli associati le medie degli A.E., degli A.A. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito: - entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre; - entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo. La C.A.N. A e la C.A.N. B inviano le medie, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., mentre gli altri Organi Tecnici provvedono a tale invio per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.
17. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità e con la stessa tempistica ma limitatamente alle scadenze del 31 gennaio e del 30 aprile, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P..	19. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P..
18. Fermo il contenuto dei due precedenti capoversi, è facoltà del Comitato Nazionale, d'intesa con il Settore Tecnico, predisporre modalità attuative per la trasmissione integrale ovvero parziale delle relazioni degli osservatori arbitrali ad A.E. e A.A.	
Art. 7 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino: a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.; b. il numero delle gare; c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine; d. l'attività internazionale; e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;	**Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR** 1. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (CAN A) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di *assistant video assistant referee* (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste. 2. La funzione di *video assistant referee* (VAR) è assicurata: a) dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN A e della CAN B in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; b) dagli arbitri effettivi VAR PRO che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.

f. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.	3. La funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) è assicurata da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN A e della CAN B, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, e dagli arbitri di cui al precedente comma. 4. Il Responsabile della CAN A provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento. 5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali *video assistant referee* (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo degli A.E. VAR PRO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento. I criteri di valutazione degli arbitri con funzioni di *video assistant referee* (VAR) sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3. 6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato. Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri appartenenti alla CAN B dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico. 7. La C.A.N. A deve far pervenire agli arbitri effettivi che hanno svolto la funzione di *video assistant referee* (VAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito: - entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre; - entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

	La C.A.N. A invia la media, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A. **Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali** Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino: a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.; b. il numero delle gare; c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine; d. l'attività internazionale; e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali; f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente; g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.; h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.
Art. 8 - Incidenti 1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione. Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati *in itinere* o nel corso dell'espletamento della loro funzione.	**Art. 9 - Incidenti** 1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione. Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati *in itinere* o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 9 – Rilievi 1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità: a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che le inviano al Presidente dell'A.I.A.; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione: c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T..	**Art. 10 – Rilievi** 1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità: a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che le inviano al Presidente dell'A.I.A.; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS; c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.
Art. 10 - Sospensioni dall'attività 1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.. 2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che la inviano solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia: a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione; c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T..	**Art. 11 - Sospensioni dall'attività** 1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.. 2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che la inviano solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia: a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS; c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di

	Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.
3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.	3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.
Art. 11 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici 1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.	**Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici** 1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.
2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva. Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.	2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva. Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.
Art. 12 - Controllo Organi Tecnici Sezionali Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.	**Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali** Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 13 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e	**Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei**

dei C.P.A. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 48, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva far visita alle Sezioni A.I.A..	**C.R.A. e dei C.P.A.** Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A..
TITOLO SECONDO - ATTIVITA' ARBITRALE	**TITOLO SECONDO - ATTIVITA' ARBITRALE**
Art. 14 - Limiti di età 1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A, salvo quanto previsto dall'art. 47.1 del Regolamento A.I.A., per gli arbitri effettivi internazionali inquadrati nella categoria Elite-UEFA.; - il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B; - il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO; - il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D; - il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I; - il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; - il 45° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali. 2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A; - il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B; - il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO; - il 32° anno per coloro che operano a disposizione	**Art. 15 - Limiti di età** 1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA; - il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B; - il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C; - il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D; - il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I; - il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; - il 45° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali. 2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno): - il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A; - il 42° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B; - il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C; - il 32° anno per coloro che operano a

della C.A.N. D. 3. I predetti limiti di età non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.	disposizione della C.A.N. D. 3. A.E. VAR PRO: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno. 4. Fermo il limite massimo del 45° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.
4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S. purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.	5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.
5. O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al compimento del 75° anno di età al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno). L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età. Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.	6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età. Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.
6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 60, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.	7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.
Art. 15 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali 1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.	**Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali** 1. Gli organici e gli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.
2. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, nonché ad ogni	2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito

ulteriore valutazione tecnica. tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima: -promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 2; -promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 5; -promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. PRO in numero di 20; - promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60; -promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90; -avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 2; -avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 3; -avvicendamenti dalla C.A.N. PRO in numero di 15; -avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40; -avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30.	istituzionale. 3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato: a. per gli arbitri: -promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 2; -promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 5; -promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20; - promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60; -promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90; -avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 2; -avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 3; -avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15; -avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40; -avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30; b. per gli assistenti arbitrali: promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 5; -promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 7; -promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30; -promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100; -avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 5; -avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 5; -avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40; -avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 85.
3. Il Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, d'intesa con la C.A.N. D e la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.	4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri ed assistenti arbitrali. In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la

	stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma, Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza. 5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.I., sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale. In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni. 6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.
4. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione	7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T.

motivata secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.	interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.
Art. 16 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.I. Possono essere proposti per il ruolo C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 5 ed un massimo di 7 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte. Tutte le relazioni delle visionature dell'arbitro selezionato effettuate durante l'ultima stagione sportiva, dovranno pervenire al Comitato Nazionale che le trasmetterà alla C.A.I. dopo averle valutate, unitamente alla proposta di immissione nel ruolo.	**Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.I.** 1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico; d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.I.. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la

	promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Art. 17 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. D 1. Possono essere proposti per il ruolo C.A.N. D gli arbitri in base ad una graduatoria di merito in ambito nazionale ed agli organici di fine stagione, purché in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 7 volte e da componenti l'Organo Tecnico per almeno 2 volte.	**Art. 18 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D** 1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.I. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria

	finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Art. 18 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. PRO 1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. PRO gli A.E. che: a. non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno; b. siano stati visionati con esito favorevole, nella stagione sportiva precedente, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.	**Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C** 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al

	primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Art. 19 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. B Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. B gli arbitri che: a. non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno; b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.	**Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. B** 1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. B gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. B. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi

	del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale
Art. 20 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. A 1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. A gli arbitri che: a. non abbiano compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno; b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno due componenti l'Organo Tecnico. 2. Con le modalità previste dal Comitato Nazionale, è data la possibilità di utilizzare, durante la stagione sportiva, A.E. e A.A. della C.A.N. B nelle gare di competenza della C.A.N. A.	**Art. 21 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. A** 1. La C.A.N. B propone per la promozione alla C.A.N. A gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. B dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. B di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo e al secondo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. A. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi

	del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale
Art. 21 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali 1. La C.A.N. A avvicenderà dall'attività gli A.E.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva; d) per decorso di dieci stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che hanno rivestito o rivestano la qualifica da internazionale, ma non sono inseriti nelle prime due fasce di merito dell'UEFA, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva. 2. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività. 3. L'avvicendamento degli internazionali inseriti nelle prime due fasce di merito della UEFA può essere disposto unicamente per i motivi di cui alle lettere a) e b) del primo comma. 4. La C.A.N. B avvicenderà dall'attività gli A.E.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo. 5. La C.A.N. PRO avvicenderà dall'attività gli A.E.: a) per motivate valutazioni tecniche;	**Art. 22 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali** 1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29; f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione

b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo. 6. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività gli A.E.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di tre stagioni sportive effettive nel ruolo. 7. La C.A.I. avvicenderà dall'attività gli A.E.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di due stagioni sportive effettive nel ruolo.	utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato: 1) in due stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.I., elevato a tre stagioni per gli arbitri donne; 2) in tre stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne; 3) in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne; 4) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. B; 5) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. A non in possesso della qualifica di arbitro internazionale; 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. A e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in

	ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico. 5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D, alla C.A.N. C, alla C.A.N. B e alla C.A.N. A ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.	7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
8. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N.	8. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N.

superiore, con esclusione della C.A.N. A, nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.	superiore, con esclusione della C.A.N. A, nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23; d. transitare nel ruolo di A.E. VAR PRO, se in possesso dei requisiti.
Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali 1. I ruoli degli A.A., a disposizione della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e della C.A.N. D, sono formati, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale, mentre quello a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è formato dallo stesso O.T.R. o O.T.P., in base alle esigenze reali. 2. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. A avviene, tra gli A.A. promossi della C.A.N. B che alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 38 anni. **3.** L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. B avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 35 anni: a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.N. PRO (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del totale richiesto; b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. PRO, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto. **4.** L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. PRO avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 32 anni: a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli A.E. avvicendati ai sensi dell'art. 21 dalla C.A.N. D (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del numero totale richiesto; b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto. **5.** L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. D avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 29 anni: a. per promozione dal ruolo, in base ad una graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva compilata dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 e che abbiano svolto attività nel ruolo nei campionati regionali o	**Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali** 1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dalla C.A.N. B ed avvicendamento dalla C.A.N. A del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16. 2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. B e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale: a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dismessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici; b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto; c. per dismissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16. 3. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale: a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dismessi dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 15% del numero totale delle promozioni; b. per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali. 4. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è

provinciali per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato di competenza; b. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.I. (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 15% del totale richiesto. **6.** Gli aspiranti a domanda prescelti per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N. B, C.A.N. PRO e C.A.N. D saranno tenuti a frequentare un apposito corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale, cui potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 17, 18 e 19. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei punti da 1 e 5 del presente articolo. 6. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. avviene a domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive	effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive. 5. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N. B, C.A.N. C e C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. **Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D** 1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza; c. essere stati visionati nella stagione sportiva

	da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali; d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione. 3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. **Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C** 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

	a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. **Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. B** 1. La C.A.N. C propone per la promozione

	alla C.A.N. B gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. B. 4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. B ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale **Art. 27 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. A**

	1. La C.A.N. B propone per la promozione alla C.A.N. A gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 4 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. B dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali di sesso femminile. 3. E' data facoltà alla C.A.N. B di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo e al secondo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. A. 4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. A ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 22 - Avvicendamenti A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali 1. La C.A.N. A avvicenderà dall'attività gli A.A.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva; d) per decorso di dieci stagioni sportive effettive nel ruolo per coloro che hanno rivestito la qualifica da internazionale, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva. 2. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività. 3. L'avvicendamento degli assistenti in possesso della qualifica di internazionale può essere disposto unicamente per i motivi di cui alle lettere a) e b) del primo comma. 4. La C.A.N. B avvicenderà dall'attività gli A.A.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di otto stagioni sportive effettive nel ruolo. 5. La C.A.N. PRO avvicenderà dall'attività gli A.A.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo. 6. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività gli A.A.: a) per motivate valutazioni tecniche; b) per superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 14; c) per decorso di tre stagioni sportive effettive nel ruolo.	**Art. 28 – Avvicendamenti degli A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali** 1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29; f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato: 1) in tre stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne; 2) in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne; 3) in otto stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. B; 4) in otto stagioni sportive per gli assistenti

	arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. A non in possesso della qualifica di arbitro internazionale. 3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. A e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico. 5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D, alla C.A.N. C, alla C.A.N. B e alla C.A.N. A ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4,

	l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; c. degli esiti della comparazione della risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e dalla C.A.N. D potranno: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. **47** Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.	7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. C e dalla C.A.N. D potranno: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
Art. 24 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli. 1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti. 2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.	**Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.** 1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti. 2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.

3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile. 4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri, assistenti e osservatori arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22 e 31, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.	3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile. 4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 22, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.
Art. 25 – O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali 1. Possono svolgere attività di O.A. gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 4, Regolamento A.I.A.. 2. Al termine di ogni stagione sportiva, gli OO.TT. devono trasmettere al Comitato Nazionale una graduatoria di merito relativa alle prestazioni degli O.A. a loro disposizione, sulla scorta della quale il Comitato Nazionale provvederà agli avvicendamenti e alla predisposizione della formazione dei ruoli per la stagione sportiva successiva. 3. Gli O.A. sospesi a seguito di incompatibilità possono essere reinseriti a domanda nel ruolo di Inquadramento solo nella stagione sportiva successiva al venir meno della causa di incompatibilità, fermo il limite massimo di sospensione previsto dal successivo art. 31.	**Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione** 1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.. 2. Gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante: a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico; b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo. 3. L'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N. A, della C.A.N. B, della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16. Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del

	precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Il Comitato Nazionale, determinato ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. per la C.A.N. A: - abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; - siano stati responsabili della C.A.N. A o della C.A.N. B; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B; b. per la C.A.N. B: - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B - siano stati responsabili della C.A.N. C; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; c. per la C.A.N. C: - siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.; - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati A.A. internazionali o A.A. a

	disposizione della C.A.N. A per almeno sei stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D; - siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; d. per la C.A.N. D: - siano stati A.E. internazionali di calcio femminile; - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A. - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. A per meno di sei stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni; - abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS; e. per la C.A.I.: - siano stati A.A. internazionali di calcio femminile; - siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati per almeno quattro stagioni

	sportive componenti della C.A.I.; - abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale; - abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S.. 6. E' data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.
Art. 26 - Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. A 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. A è formato dal Comitato Nazionale: a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. B, in base alla relativa graduatoria di merito; b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e osservatori arbitrali, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: - abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; - siano stati responsabili della C.A.N. A o della C.A.N. B. **Art. 27- Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. B** 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. B è formato dal Comitato Nazionale: a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. PRO, in base alla relativa graduatoria di merito; b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e osservatori arbitrali, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: - siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B; - siano stati responsabili della C.A.N. PRO; - siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale.	

Art. 28 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. PRO 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. PRO è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. D, in base alla relativa graduatoria di merito. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.; b) siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; c) siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. PRO; d) siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale. **Art 29 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. D** 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. D è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva della C.A.I. per almeno una stagione sportiva completa. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati A.A. internazionali o A.E. internazionali di calcio femminile; b. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A. c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. PRO per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; d. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. **e** componenti della C.A.N. D o della C.A.I.; e. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS.	

Art 30 Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.I. 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.I. è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti della graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva dell'Organo Tecnico Regionale per almeno una stagione sportiva completa. 2. Il Comitato Nazionale al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati A.A. internazionali di calcio femminile; b. siano stati A.A. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. A, per almeno 3 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. PRO per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; d. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; e. abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale; f. abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S..	
Art. 31 Avvicendamenti O.A. 1. La permanenza degli O.A. nel ruolo della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO, C.A.N. D e C.A.I. non può essere superiore a 5 stagioni sportive per ogni singola Commissione. 2. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art.	**Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali** 1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza

48, comma 7, del Regolamento A.I.A.	intervenute nel corso della stagione; b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12; c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. per decorso del limite massimo di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico Nazionale senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, eccezion fatta per gli O.A. alla C.A.N. A, per i quali il predetto termine di cinque stagioni sportive opera in via automatica.
3. La sospensione dal ruolo O.A. a disposizione dell'O.T.N. per incarichi incompatibili non può essere superiore a 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dismesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito in quello dell'O.T.S. ad eccezione dei seguenti incarichi: a) dal Presidente, vice Presidente e dei componenti del Comitato Nazionale; b) di tutti i componenti del settore tecnico arbitrale; c) dei responsabili e dei componenti degli organi tecnici nazionali e periferici; d) Presidente di Sezione anche non svolgente funzioni di O.T.S..	3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di cinque stagioni sportive nell'organico previsto per ciascun Organo Tecnico. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo

	Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A. 6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantiene il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dismesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.. 7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico. **TITOLO TERZO** **ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO ASSISTANT REFEREE - VAR** **Art. 32 – Le funzioni e l'organico degli arbitri effettivi VAR PRO** 1. Le funzioni di *video assistant referee* (VAR) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A e della C.A.N. B, designati con le modalità di cui al precedente art. 7, e dagli arbitri che hanno ottenuto la qualifica di arbitri effettivi VAR (A.E. VAR PRO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N. A.

	2. L'organico degli A.E. VAR PRO è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16. 3.Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* è di quattro stagioni sportive e l'attività di A.E. VAR PRO è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età. 4. Gli A.E. VAR PRO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico. **Art. 33 Inquadramento degli A.E. VAR PRO** 1. L'organico degli A.E. VAR PRO e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16. 2. Possono essere inseriti nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. avere svolto attività quali arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A o della C.A.N. B per almeno quattro stagioni sportive; b. avere svolto le funzioni di *video assistant referee* – VAR in almeno venti gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia; c. avere diretto, quale arbitro, almeno una gara del campionato di Serie A con la video assistenza arbitrale. 3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della CAN A, delibera l'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO degli arbitri effettivi avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati. 4. L'inserimento nell'organico degli A.E.

	VAR PRO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri a disposizione della CAN A e della CAN B. **Art. 34 Impiego e controllo delle prestazioni degli arbitri effettivi VAR PRO** 1. Gli A.E. VAR PRO devono essere impiegati nella funzione di *video assistant referee* con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva, compatibilmente con l'impiego nella medesima funzione degli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. A e della C.A.N. B. 2. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono designati dal Responsabile della C.A.N. A nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale. 3. La valutazione delle prestazioni degli A.E. VAR PRO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore. Il voto definitivo della prestazione dell'A.E. VAR PRO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto. I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. A ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale. 4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico agli arbitri effettivi VAR PRO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. VAR PRO. La media globale definitiva di ciascun A.E. VAR PRO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri effettivi VAR PRO, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che,

	insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi VAR PRO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 5. La C.A.N. A deve far pervenire ai singoli A.E. VAR PRO, e, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., le rispettive medie, con la relativa posizione nella graduatoria di merito: - entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre; - entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo. 6. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. A, anche in via congiunta con la C.A.N. B, con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico. **Art. 35 Avvicendamenti degli A.E. VAR PRO** 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. A propone la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 2. In via prioritaria, la C.A.N. A propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi VAR PRO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo VAR PRO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; e. superamento del limite di età di cui all'art. 32; f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. A quale arbitro effettivo VAR PRO. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il

	numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. A propone la dismissione di arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri effettivi VAR PRO da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi VAR PRO: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per gli A.E. VAR PRO. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. Gli A.E. VAR PRO avvicendati possono: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 45° anno di età.
TITOLO TERZO **ATTIVITA' ARBITRALE NEL** **"CALCIO A CINQUE"**	**TITOLO QUARTO** **ATTIVITA' ARBITRALE NEL** **"CALCIO A CINQUE"**
Art. 32 - Limiti di età L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza	**Art. 36 - Limiti di età** L'attività di A.E. è consentita in base

fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R. e dell'O.T.P.. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.	all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R. e dell'O.T.P. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.
Art 33 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5 1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.	**Art. 37 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5** 1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. di Calcio a cinque a disposizione della C.A.N. 5, per i campionati di serie A e B, è formato in base agli inserimenti ed agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima: -inserimenti in numero di 30; -avvicendamenti in numero di 30.	2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.
3. Entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva il Comitato Nazionale, d'intesa con la C.A.N. 5, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. e C.P.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.	3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri ed osservatori a disposizione, ha facoltà di inserire gli stessi in tre fasce di merito, denominate fascia "A", fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

	Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri ed osservatori inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri ed osservatori.
4. Gli A.E. di Calcio a 5 avvicendati dalla C.A.N. 5 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 comma 7. Esclusivamente gli A.E. di Calcio a 5 avvicendati dopo la permanenza di una stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo. 5. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che: a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.	4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che: a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dismessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione ; c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.
Art. 34 – Passaggi alla C.A.N. 5 1. Possono essere proposti alla C.A.N. 5 per svolgere attività nei ruoli del Calcio a cinque nazionale, gli A.E. in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età; b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5; c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima	**Art. 38 – Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5** 1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età; b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale; c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di

stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da quattro O.A. e da 2 componenti l'O.T., ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore come stabilito dal Comitato Nazionale ad inizio stagione.	cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore. d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Art. 35 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto, per almeno due stagioni sportive, notevole e qualificata attività quale O.A. per il calcio a 5 a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva dell'ultima stagione. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5; b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5; c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.	**Art. 39 –Promozione degli O.A. alla C.A.N. 5** 1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.A.N. 5 presentate,

	entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5; b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5; c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.
Art. 36 - Avvicendamenti dal ruolo 1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. 5 avvicenderà dal ruolo: a. gli A.E. del Calcio a 5 che avranno maturato dieci stagioni sportive di permanenza nel ruolo della C.A.N. 5 e non facciano parte del ruolo internazionale; b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive.	**Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5** 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia. 2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; e. superamento del limite di età di cui all'art. 36; f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma

	seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5. 5. La C.A.N. 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: d. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle

	dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo. 8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 possono: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S..
Art. 37 - Visionature O.A. 1. Gli O.A. in forza alla C.A.N. 5, dovranno espletare la loro attività tecnica esclusivamente nel ruolo di competenza, garantendo un minimo di 8 visionature per ogni stagione sportiva. 2. Gli O.A. dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento, specifici per il calcio a 5, indetti dall'A.I.A. 3. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 48 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.	**Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.A.N. 5** 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16. 2. La C.A.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. 5 intervenute nel corso della stagione; b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione

	tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. 5; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico previsto per la C.A.N. 5. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.
TITOLO QUARTO **ATTIVITA' ARBITRALE NEL** **"BEACH SOCCER"**	**TITOLO QUINTO** **ATTIVITA' ARBITRALE NEL** **"BEACH SOCCER"**
Art. 38 - Limiti di età L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS	**Art. 42 - Limiti di età** L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art 39 – Formazione organici C.A.N. BS 1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.. 2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS è formato in base agli inserimenti e agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima: - inserimenti in numero di 5; - avvicendamenti in numero di 5. Il Comitato Nazionale, entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, su proposta della C.A.N. BS, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A., del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire inappellabilmente l'idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di arbitro effettivo di beach soccer non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti arbitri effettivi di BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta. 3. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 7.	**Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS** 1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.. 2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.
Art. 40 – Passaggi alla C.A.N. BS 1. Possono essere proposti alla C.A.N. BS per svolgere attività nei ruoli del beach soccer nazionale, gli A.E. in possesso dei seguenti requisiti: a. alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:	**Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS** 1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli

- aver compiuto il 25° anno di età; - non aver compiuto il 35° anno di età; b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5; c. essere in possesso di altri requisiti previsti dal Comitato Nazionale.	candidati in possesso dei seguneti requisiti: a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione; b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5. **2.** Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.
Art. 41 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS 1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS; b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer; c. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.	**Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS** 1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS; b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer; c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive; d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni

	sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.	3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.
Art. 42 - Avvicendamenti dal ruolo 1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. BS avvicenderà dal ruolo: a. gli A.E. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di dieci stagioni nel campionato nazionale di beach soccer e non facciano parte del ruolo internazionale; b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive ovvero non abbiano svolto, per causa loro imputabile, attività per almeno cinque gare di competenza della C.A.N.BS per ciascuna stagione sportiva. 2. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.	**Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. e O.A. dalla C.A.N. BS** 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale. 2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42; f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel

	primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS. 5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: g. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; h. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; i. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. In ordine agli O.A., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una

	delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. BS. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. BS; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico della C.A.N. BS. 8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 9. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo. 10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.

	40, comma 8.
TITOLO QUINTO **ATTRIBUZIONE E COMPETENZE** **DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI**	**TITOLO SESTO** **ATTRIBUZIONE E COMPETENZE** **DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI**
ART. 43 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali 1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazione delle gare del Comitato FIGC – LND delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale. Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.	**ART. 47 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali** 1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazione delle gare del Comitato FIGC – LND delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale. Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.
2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale: a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica; b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; c) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai	2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale: a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica; b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di

sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..	merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R / O.T.P.; d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.. L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.. Il Presidente suddetto ha facoltà di delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale.	3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.. L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.. 4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.
L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.	L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con

L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale. 4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.	funzioni di O.T.S. 5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali. 6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale. 7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
5. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.	8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S..
Art. 44 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti: a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali; b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a); c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali; d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 8.	**Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale** All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti: a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali; b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a); c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali; d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.
Art. 45 – Modulistica e programmi informatici	**Art. 49 – Modulistica e programmi informatici**

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici. Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi. Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.	Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici. Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi. Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.
Art. 46 – Registrazione delle gare Gli OO.TT. Periferici dovranno: a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.; b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici; c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.	**Art. 50 – Registrazione delle gare** Gli OO.TT. Periferici dovranno: a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.; b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici; c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.
Art. 47 - Osservatori Arbitrali 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima. 2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.	**Art. 51 - Osservatori Arbitrali** 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima. 2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.
Art. 48 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali 1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.	**Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali** 1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 49 - Rapporti con le Sezioni L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.	**Art. 53- Rapporti con le Sezioni** L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.
Art. 50 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale 1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni: a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti; b. designazioni arbitrali delle gare di competenza; c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.; d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.; f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale; g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse; h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione. 2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti: a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa; b. designare gli O.A.; c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;	**Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale** 1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni: a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti; b. designazioni arbitrali delle gare di competenza; c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.; d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.; f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale; g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse; h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione. 2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti: a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle

d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..	designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa; b. designare gli O.A.; c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.; d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..
Art. 51 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P. 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informatori stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A.si precisa che: a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore; b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente. 3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R, nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6**.**	**Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.** 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informatori stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A.si precisa che: a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore; b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente. 3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R, nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6**.**
Art. 52 - Istruzioni tecnico-organizzative Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all' O.T.R. e all'O.T.P.	**Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative** Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'

le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.	O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.
Art. 53 - Riunioni di carattere informativo 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale. 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.	**Art. 57 - Riunioni di carattere informativo** 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale. 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.
Art. 54 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A. **A**gli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.	**Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.** **A**gli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.
Art. 55 - Relazione di fine stagione 1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno: a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.; b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese; c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.; d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.	**Art. 59 - Relazione di fine stagione** 1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno: a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.; b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese; c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.; d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie

	cause che dovranno essere specificate.
Art. 56 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici 1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale. 2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale. 3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 4 e 6 del Regolamento A.I.A. anche: a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 4 del Regolamento A.I.A.; b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A..	**Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici** 1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale. 2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale. 3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche: a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.; b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A..
Art. 57 - Indirizzi operativi per l'O.T.S. 1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza. 2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 44, comma 3. 3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..	**Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.** 1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza. 2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3. 3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P..
Art. 58 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S. Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti: a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di	**Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.** Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti: a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle

Trento e di Bolzano b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.; c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b); c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.	Province autonome di Trento e di Bolzano b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.; c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b); c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.
Art. 59 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S. 1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.	**Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.** 1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.
2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.	2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.
Art. 60 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S. 1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che: a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51; b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al	**Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.** 1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che: a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55; b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato

termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età; c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza; d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività; e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.	medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età; c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza; d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività; e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.
NORME TRANSITORIE Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo al superamento del controllo di conformità del Consiglio Federale. Ferma la composizione degli organici annualmente determinati dal Comitato Nazionale per gli Organi Tecnici Nazionali, agli A.E, A.A e O.A.: a) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. A dal 1° luglio 2010, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle norme di funzionamento vigenti fino al 30/6/2010, detratto il periodo di permanenza alla C.A.N. già maturato al 30/06/2010; b) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. B a far data dal 1° luglio 2010, possono, senza necessità di specifica deroga, essere confermati e proposti per il passaggio alla CAN A anche se di età superiore a quella prevista dai presenti articoli 20 e 23 NFOT. Quanto al limite massimo di permanenza nel ruolo C.A.N. B, a decorrere dalla stagione 2010/11 si applicano ai predetti associati le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 31 NFOT. In ogni caso, la permanenza alla CAN B non potrà superare il periodo massimo di permanenza previsto dalla normativa vigente fino al 30/6/2010 per A.E., A.A. (10 stagioni) e O.A. (8 stagioni) sommando i due periodi alla cessata C.A.N. e alla C.A.N. B. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente	**NORME TRANSITORIE** Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo al superamento del controllo di conformità del Consiglio Federale. 1) Ferma la composizione degli organici annualmente determinati dal Comitato Nazionale per gli Organi Tecnici Nazionali, agli A.E, A.A e O.A. a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. A dal 1° luglio 2010, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle norme di funzionamento vigenti fino al 30/6/2010, detratto il periodo di permanenza alla C.A.N. già maturato al 30/06/2010; 2) L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Per la sola stagione sportiva 2019/2020 possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.. 3) Le norme del presente Regolamento sono applicate dalla data della sua entrata in vigore per la formazione degli organici della stagione sportiva 2020/2021. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale

Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.	del presente testo.

All B)

REGOLAMENTO SANITARIO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Articolo 7 REQUISITI FISICI PER L'ATTIVITÀ DI ARBITRO, ASSISTENTE E OSSERVATORE ARBITRALE	*Articolo 7* REQUISITI FISICI PER L'ATTIVITÀ DI ARBITRO, ASSISTENTE, OSSERVATORE ARBITRALE ED ARBITRO EFFETTIVO VAR PRO
3. Per l'espletamento dell'attività di O.A. è necessario:	3. Per l'espletamento dell'attività di O.A. devono ricorrere le seguenti condizioni:
a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di osservatore arbitrale;	a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di osservatore arbitrale;
b. un visus minimo di 16/10 complessivi, con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;	b. un visus minimo di 16/10 complessivi, con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;
c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.	c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.
	4. Per l'espletamento dell'attività di A.E. VAR PRO devono ricorrere le seguenti condizioni:
	a. l'assenza di malattie incompatibili o controindicate con l'attività di arbitro effettivo VAR PRO;
	b. un visus minimo di 18/10 complessivi, con almeno 8/10 per l'occhio peggiore, anche se ottenuto con correzione con lenti a contatto od occhiali;
	c. una capacità uditiva nella norma anche se corretta con dispositivi acustici.
Articolo 8 MODALITÀ DELLE VISITE MEDICHE	*Articolo 8* MODALITÀ DELLE VISITE MEDICHE
3. Arbitri, Assistenti ed Osservatori Arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.	*3. Arbitri, Assistenti, Osservatori Arbitrali e Arbitri effettivi VAR PRO a disposizione degli*

	Organi Tecnici Nazionali.
a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre annualmente un attestato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica per arbitro di calcio rilasciato dalla A.S.L. (Servizio. di Medicina dello Sport) di competenza o da un centro della F.M.S.I. convenzionato, a norma dei D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso delle relative autorizzazioni regionali o comunque legalmente riconosciuti e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.	a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre annualmente un attestato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica per arbitro di calcio rilasciato dalla A.S.L. (Servizio di Medicina dello Sport) di competenza o da un centro della F.M.S.I. convenzionato, a norma dei D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso delle relative autorizzazioni regionali o comunque legalmente riconosciuti e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.
Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli assistenti devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato dell'O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.	Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli assistenti devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato dell'O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.
b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in occasione del raduno pre-campionato, a visita medica ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7.	b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in occasione del raduno pre-campionato, a visita medica ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7.
	c) Gli arbitri effettivi VAR PRO devono produrre annualmente un certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie e non possono essere impiegati se non in possesso di valido certificato.
	Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 7, gli arbitri effettivi VAR PRO devono essere sottoposti a visita medica da parte della Commissione Bio-Medica in occasione del raduno pre-campionato della CAN A. e, ove ritenuto opportuno, anche nel corso del campionato.

All C)

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Capo secondo: qualifiche arbitrali **Art. 42 Inquadramento** 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) assistente arbitrale; e) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: f) arbitro benemerito; g) dirigente benemerito; h) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell'ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente. Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da	**Capo secondo: qualifiche arbitrali** **Art. 42 Inquadramento** 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer d) arbitro effettivo VAR PRO; e) assistente arbitrale; f) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: g) arbitro benemerito; h) dirigente benemerito; i) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell'ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente. Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da

parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di conflitto, ogni decisione spetta al Comitato Nazionale. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. 5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.	parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di conflitto, ogni decisione spetta al Comitato Nazionale. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. 5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.
Art. 43 Arbitri Effettivi 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà); b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;	**Art. 43 Arbitri Effettivi** 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà); b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;

c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari, complessivamente**,** più gravi della sospensione per oltre un anno; d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Le Commissioni d'esame sono composte: a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci; b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano. 6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dismessi dagli Organi	c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari, complessivamente**,** più gravi della sospensione per oltre un anno; d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Le Commissioni d'esame sono composte: a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci; b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano. 6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dismessi dagli Organi

Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.	Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.
Art. 44 Arbitro Effettivo di Calcio a cinque 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5. 2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP. 3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dismessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.	**Art. 44 Arbitri Effettivi di Calcio a cinque** 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5. 2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP. 3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dismessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.
Art. 45 Arbitri Effettivi Beach Soccer 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS). 2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici. 3**.** Gli arbitri effettivi di Beach soccer dismessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico	**Art. 45 Arbitri Effettivi Beach Soccer** 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS). 2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici. 3**.** Gli arbitri effettivi di Beach soccer dismessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico

nella stessa qualifica arbitrale.	nella stessa qualifica arbitrale. **Art. 45-*bis* Arbitri Effettivi VAR PRO** 1. La qualifica di arbitro effettivo VAR PRO si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A. 2. Possono essere inseriti nel ruolo degli arbitri effettivi VAR PRO esclusivamente gli arbitri effettivi avvicendati dalle Commissioni Arbitri Nazionali per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate. 3. Gli arbitri effettivi VAR PRO dismessi dalla CAN A non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.
Art. 46 Assistenti Arbitrali 1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. 2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali. In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore tre stagioni sportive, gli Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali. 3. Gli assistenti arbitrali dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dismessi dagli OOTTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP. 4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici	**Art. 46 Assistenti Arbitrali** 1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. 2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali. In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore tre stagioni sportive, gli Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali. 3. Gli assistenti arbitrali dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dismessi dagli OOTTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP. 4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici

Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.	Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.
Art. 47 Osservatori arbitrali 1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.	**Art. 47 Osservatori arbitrali** 1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-*bis*.
2. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 30 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.	2. Al termine della stagione sportiva nella quale gli arbitri effettivi VAR PRO cessano le funzioni di *video assistant referee* e, in ogni caso, compiono il 50° anno di età sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali. 3. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 28 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 4. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano compiuto i 28 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la

	decisione non soggetta a ricorso.
3. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dismissioni dalla CAN BS.	5. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dismissioni dalla CAN BS.
4. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nel primo comma ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel secondo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.	6. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nei commi 1, 2 e 4 ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel terzo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, effettivi VAR PRO e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.
5. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo alla data di dismissione dall'OTN e dalla data del provvedimento presidenziale.	7. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.
6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza	8. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza

al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.	al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.
7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe.	9. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.
Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.	Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.
8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.	10. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.
9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.	11. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.
10. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.	12. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono,	13. Gli osservatori arbitrali che ricoprono,

previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici. 12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.	previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici. 14. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

COMUNICATO UFFICIALE N.44
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 30/A della F.I.G.C., inerente lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per le Società: ALBISSOLA 2010 S.R.L., A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L., SIRACUSA CALCIO S.R.L., ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. e FOGGIA CALCIO S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

Il Presidente Federale

- preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2019/2020 da parte delle società ALBISSOLA 2010 S.R.L., A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. e SIRACUSA CALCIO S.R.L.;

- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 13/A e 14/A del 12 luglio 2019 relativi alle società ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. e FOGGIA CALCIO S.R.L.;

-visto l'art. 110 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per le seguenti società: ALBISSOLA 2010 S.R.L., A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L., SIRACUSA CALCIO S.R.L., ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. e FOGGIA CALCIO S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N.46/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 27 Giugno 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Alves DE SOUZA LIDUINA/A.S.D.CITTA' DI FALCONARA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26.03.2019 la sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.600,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.
Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di 3.600,00 maturata e non percepita.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FALCONARA al pagamento in favore della sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA della somma di €.3.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divione Nazionale Calcio A/5,i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BALCONI/A.S.D.COMO 1907 S.r.l.

Con reclamo datato 9/02/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro BALCONI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.COMO 1907 S.r.l. al pagamento della somma di €.2.025,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19, maturato e non percepito fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi trasferito ad altra Società.
Si rileva preliminarmente, che in data 25/06/2019, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FRANZONI/A.S.D.CALCIO ROMANESE

Con reclamo datato 11/02/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea FRANZONI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO ROMANESE al pagamento della somma di €.3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
Si rileva preliminarmente, che in data 26/06/2018, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste dal ricorrente

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASTELLANA/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 22/03/2019 il sig. Andrea CASTELLANA, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.800,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig. Andrea CASTELLANA, della somma di €.4.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia BROLI/S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 4.04.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. il sig.Mattia BROLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.225,12 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019,maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi svincolato.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Emmanuel Mattia BROLI della somma di €.5.225,12.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

7) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MONOPOLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 2/05/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l, il sig.Luigi MONOPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi trasferito ad altra Società.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.al pagamento in favore del sig. Luigi MONOPOLI, della somma di €.1.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FICCO/S.S.D.PRO SESTO S.R.L.

Con reclamo datato 7/05/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Fabio FICCO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.PRO SESTO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
Si rileva preliminarmente, che in data 5/07/2019, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CAVALLARO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 24/04/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Giovanni CAVALLARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.20.558,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910al pagamento in favore del sig. Giovanni CAVALLARO della somma di €.20.558,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RUSSO/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 11/04/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 il sig. Giuseppe RUSSO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.13.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 al pagamento in favore del sig. Giuseppe RUSSO della somma di €.13.300,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 8.04.2019 tramite Raccomandata A/R il sig. FLAVIO PROVARONI si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 11.452,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 11.452,00 quale importo non percepito dall'accordo in essere.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.
La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.
A sua volta, la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 8.05.2019, chiedendo che la Commissione limiti l'accoglimento della domanda nei limiti della minor somma dovuta al calciatore.
Espone infatti la società resistente che il calciatore è stato svincolato nel corso del dicembre 2017 e, per l'effetto, chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti di una minor somma che, tuttavia, non viene quantificata.
Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14 maggio 2019 il reclamante ha riconosciuto l'errore nella ricostruzione fattuale insistendo, pertanto, nell'accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma dovuta per la quota-parte di accordo economico valida sino alla data dello svincolo. Tale somma viene quantificata, quindi, in Euro 4.000.
Con comunicazione del 10 giugno 2019 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 27 giugno 2018.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2019, ove è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi e, in particolare, chiedendo l'accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma quantificata in Euro 4.000.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della non contestazione della debenza da parte della A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 – seppur nei limiti di una minor somma rispetto a quella maggiore quantificata nel reclamo introduttivo - ciò che deve intendersi provato anche applicando il principio processuale di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. FLAVIO PROVARONI della somma di euro 4.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 17 Luglio 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 8 - 2019/2020

Tesseramento e obbligatorietà tecnici stagione sportiva 2019/20

I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica (art. 16 Regolamento Settore Tecnico) si suddividono in:

a) Allenatori Professionisti di 1° categoria-UEFA PRO (per semplicità **UEFA PRO**)
b) Allenatori Professionisti di 2° categoria-UEFA PRO (per semplicità **UEFA A**)
c) Allenatori di Base-UEFA B (per semplicità **UEFA B**)
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali (per semplicità **D**)
e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C (per semplicità **C**)
f) **ALLENATORE DEI PORTIERI**
g) **ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE**
h) **ALLENATORI DI CALCIO A 5 1° LIVELLO**
i) **ALLENATORI DI CALCIO A 5**
l) **PREPARATORI ATLETICI** (*conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico*. Tale qualifica prende il nome di **PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE**)
m) **MEDICI SOCIALI**
n) **OPERATORI SANITARI**.

Sono ruoli ad esaurimento:
a) Direttori Tecnici
b) Allenatori Dilettanti di 3° categoria
c) Istruttori di Giovani Calciatori
d) Allenatori Dilettanti

Fino ad esaurimento del ruolo:
- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1° categoria-Uefa PRO
- gli Allenatori Dilettanti di 3° categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B
- gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C

A partire da settembre 2019 l'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori di Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C (art. 22).
Semplificando <u>UEFA B = Licenza D + Licenza C</u>

Ai sensi delle attuali normative federali e del Regolamento del Settore Tecnico riassumiamo le disposizioni in fatto di tesseramento dei tecnici per la stagione 2019-20, evidenziando altresì le obbligatorietà previste in fatto di qualifiche.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

SERIE A E SERIE B
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA PRO
Allenatore in Seconda (**obbligatorio**): UEFA A, UEFA PRO
Collaboratore tecnico: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri (**obbligatorio**): ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico (**obbligatorio**): PREPARATORE ATLETICO
Responsabile sanitario (**obbligatorio**): MEDICO SOCIALE con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT oltre alla possibilità di tesserare altri Medici iscritti nel ruolo dei MEDICI SOCIALI. I Medici tesserati quali Addetti alla 1° squadra devono avere la specializzazione in Medicina dello Sport
Operatore sanitario (**almeno uno obbligatorio**): OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga per l'Allenatore Uefa A che sta frequentando il Corso Uefa Pro e per l'Allenatore in seconda Uefa B che sta frequentando il Corso Uefa A.

SERIE C
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda (**obbligatorio**) e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri (**obbligatorio**): ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico (**obbligatorio**): PREPARATORE ATLETICO
Responsabile sanitario (**obbligatorio**): MEDICO SOCIALE con Specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT oltre alla possibilità di tesserare altri Medici iscritti nel ruolo dei MEDICI SOCIALI. I Medici tesserati quali Addetti alla 1° squadra devono avere la specializzazione in Medicina dello Sport
Operatore sanitario (**almeno uno obbligatorio**): OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga per l'Allenatore Uefa B che sta frequentando il Corso Uefa A.

Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport. In linea generale potranno essere autorizzate figure professionali in possesso di una delle seguenti specializzazioni:

- Cardiologia,
- Anestesia-Rianimazione,
- Medicina dell'Emergenza-Urgenza,
- Ortopedia-Traumatologia. In quest'ultimo caso, lo Specialista in Ortopedia dovrà essere in possesso di certificazione (recente e/o aggiornata) di Esecutore BLS-D.

PRIMAVERA
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI; Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

BERRETTI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI,
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO,
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE D
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

ECCELLENZA e PROMOZIONE
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga alle società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" che ha guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

I E II CATEGORIA
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga alle società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

In **III CATEGORIA** non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori, fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici con qualifica: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO, oltre che per ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, PREPARATORE ATLETICO, MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

JUNIORES NAZIONALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

JUNIORES REGIONALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): ALLENATORE DILETTANTE, D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

JUNIORES PROVINCIALI
Non sono previsti obblighi in fatto di Allenatori (che scatteranno dalla stagione 2020-21) fermo restando la possibilità di tesseramento per i tecnici con qualifica: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO oltre che per ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI, PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, MEDICO SOCIALE ed OPERATORE SANITARIO.

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' AGONISTICA

ALLIEVI E GIOVANISSIMI NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO, PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI GIOVANILI ATTIVITA' DI BASE

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO. Per la stagione sportiva 2019/20 non sono previsti altri obblighi che scatteranno, invece, a partiore dalla stagione 2020/21.

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE FEMMINILE

SERIE A
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI; Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga all'Allenatore UEFA B promosso in Serie A al termine della stagione 2018-19 previa frequentazione del Corso Uefa A.

SERIE B
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI; Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

PRIMAVERA
Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI, ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE C, ECCELLENZA E PROMOZIONE FEMMINILE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga alle società di Serie C, Eccellenza e Promozione femminile, che intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

CAMPIONATI CALCIO A 5

SERIE A1 e A2

Allenatore Responsabile Prima Squadra (**obbligatorio**): CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A 5, CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Allenatore dei portieri: CALCIO A 5, CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga alle società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

SERIE B, C, C1, UNDER '19 (maschile) e SERIE A E A2 (femminile)

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A 5, CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A 5, CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Allenatore dei portieri: CALCIO A 5; CALCIO A 5 PRIMO LIVELLO
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE; Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di deroga alle società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie C o C1 maschile intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 282 – 2018/2019

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso indetto con Comunicato Ufficiale n° 113 del 16/01/2019, tenutosi a COVERCIANO dal 04/03/2019 al 09/05/2019, per conseguire l'abilitazione a 'ALLENATORE PROFESSIONISTA DI SECONDA CATEGORIA', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

ANDREA ALBANESE
ANTONIO ALTAMURA
ANDREA ARPILI
NICOLA BEATI
FRANCESCO BENEDETTI VALENTINI
ALBERTO BERTOLINI
MAURO BRIANO
ANDREA BRICCA
SEBASTIANO CATANIA
ANDREA CICERI
ROBERTO COLACONE
SALVATORE COLANTUONO
MASSIMILIANO CORRADO
FRANCESCO DESSENA
DOUDOU DIAW
STEFANIA DONATI
GIUSEPPE FORTUNATO
ANTONIO GATTO
LORENZO GIAGNOLINI
MASSIMO GIRALDI
ALESSANDRO GIRAULO
MARIO GIUFFRIDA
GIAN LUCA HERVATIN
MATTEO INNOCENTI
NICOLA LOSACCO
MELISSA MARCHETTI
SERGIO MARELLI
RICCARDO MARMUGI
ADAILTON MARTINS
ANDREA MILANI
SIMONE MOTTA
GRAZIANO NOCERA
FRANCESCO NUNNARI
ROBERTO OCCHIUZZI
MASSIMILIANO OLIVIERI
GIUSEPPE PAGANA
ANTONIO PALO
MATTEO PARO
GIOVANNI PASCHETTA
ROBERTO PASTORINO
FILIPPO PENSALFINI
GIOVANNI PISANO
MARCO GIOVANNI PISANO
GIUSEPPE RAUSO
MICHELE RAVERA
DUCCIO RIGHETTI
ANDY SELVA
LUCA SONEGO
MANUEL SPINALE
ALESSANDRO ZAULI
ILYAS ZEYTULAEV

Pubblicato in Firenze il 28/06/2019

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 287 – 2018/2019

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 69 del 21/11/2018, tenutosi a LECCE dal 21/01/2019 al 19/04/2019, per conseguire l'abilitazione a 'ALLENATORE DI BASE', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

FRANCESCO **ALESSIO**
ANTONIO **ARESTA**
LUIGI **BRAY**
GIUSEPPE **CAPPELLO**
ANTONIO **CAPUTO**
DAVIDE **CARATI**
ALESSANDRO **CARROZZA**
PAOLO **CASTELLUZZO**
FILIPPO **CIURLIA**
ANTONIO **CONGEDI**
FRANCESCO **COSSA**
ALIBERTO **COTA**
MATTEO **DI GAETANO**
DOMENICO **FINO**
STEFANO DIEGO **FRISENNA**
STEFANO **GALLO**
FEDERICO **GATTO**
MAURO **GIARACUNI**
ALESSANDRO **GUALTIERI**
GIAMPAOLO **LUPERTO**
ANGELO **MARIANO DE ALMEIDA**
MARIANO **MARTUCCI**
MARIO **MASSARO**
ALBERTO **MERENDA**
FRANCESCO **PACIULLO**
BIAGIO **PANICO**
MASSIMILIANO **PASCALI**
PABLO SEBASTIAN **PASCULLI**
ROBERT TONI **POLIMENO**
ANTONIO **PORTALURI**
SANDRO **SCARDINO**
LUIGI **SERRA**
MIRKO FILIPPO **SILIPO**
GIAN MARIA **STAMPETE**
GIOVANNI **SUEZ**
MIRKO FRANCESCO **TAURINO**
IVAN **TERMITE**
NOEMI **TESTINI**
PAOLO **VERDESCA**
FRANCESCO **VITARELLI**
ALESSANDRO **ZINNARI**

Pubblicato in Firenze il 28/06/2019

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini